Anno 1872. Roma - Martedì, 4 Giugno Num. 153.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 804 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetrano, in data del 25 gennaio 1872, avente per oggetto d'imporre un dazio di consumo sulla carta di varie qualità;
Visto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato *L*;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Il comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sulla carta giusta la qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TARIFFA.

Generi soggetti a dazio	*Unità*	*Dazio*
Carta per tappezzerie a colori	Quintale L.	10 »
Carta bianca o colorata da scrivere (1)	Id. »	5 »
Carta da straccì e cartoni (2)	Id. »	2 50

(1) Esclusa la carta bollata e salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1867, n. 4136.
(2) Esclusi i libri ed i giornali.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il N. 809 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 novembre 1868, numero 4702, portante la riforma delle tabelle relative all'armamento del naviglio da guerra;
Ritenuta la convenienza dell'imbarco facoltativo di un ufficiale del Genio navale, non solo sui legni ammiragli di armata navale, ma anche sulle navi di comando di squadra o divisione navale;
Sentito il Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Sui legni ammiragli di squadra o di divisione navale il Ministro della Marina potrà, quando il creda necessario, ordinare l'imbarco di un ingegnere o sottoingegnere navale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. CCLXXVII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;
Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico nei comuni della provincia di Porto Maurizio, approvato con Nostro decreto del 23 maggio 1867;
Visto il successivo Nostro decreto del 25 ottobre 1871;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Taggia, emessa in adunanza del 16 dicembre 1871;
Vista la deliberazione del 17 gennaio 1872 della Deputazione provinciale di Porto Maurizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. È approvata la deliberazione emessa in adunanza del dì 17 gennaio 1872 dalla Deputazione provinciale di Porto Maurizio, con la quale si autorizza il comune di Taggia a poter raddoppiare nell'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico il limite massimo stabilito in lire 10 nell'art. 2 del precitato regolamento, elevandolo così fino a lire 20.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CCLXXIX *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Piobbico del 6 febbraio 1872;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. È approvato lo statuto per l'istituzione in Piobbico, provincia di Pesaro, di una Cassa di risparmio, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 2 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Regolamento *per la costruzione e manutenzione delle strade provinciali, consortili e comunali nella provincia di Ascoli Piceno redatto a termini dell'art.* 24 *della legge* 20 *marzo* 1865, *Allegato* **F.**

Continuazione — Vedi n. 152

CAPITOLO III. — *Manutenzione delle strade provinciali.*

Progetti.

Art. 55. I progetti di manutenzione saranno compilati anch'essi sulle stesse norme stabilite dal Governo per le strade nazionali.

Art. 56. La descrizione della strada sarà divisa per sezioni quando la sua lunghezza e le varie circostanze di luogo lo esigano; e ciascuna sezione in tronchi.

La descrizione conterrà la lunghezza di ciascun tratto, le lunghezze ed altezze dei parapetti e dei muri di sostegno ed il computo delle loro superficie esterne; il numero dei chiavicotti e dei loro diametri, e le superficie delle loro testate; il numero dei paracarri, il numero, la forma e la lunghezza delle sbarrate in legname, e degli argini di terra, e per ogni capo sarà descritta la maniera della costruzione, e la quantità presuntiva dell'annuo lavoro di manutenzione.

Art. 57. Ciascun tronco di strada verrà affidato all'appaltatore sopra regolare atto di consegna in cui sia descritto lo stato di tutti i manufatti di legname, di murature e di terra che vi si trovano.

Art. 58. Oggetto della manutenzione sarà quello di conservare e migliorare possibilmente ciascuna opera, e di mantenere in perfetta regola lo stato della viabilità.

Per conseguenza la manutenzione riguarderà:

La conservazione dei muri;
Id. delle sbarrate in legname;
Id. degli argini di terra;
Id. della carreggiata;
Id. delle scarpate;
Id. dei fossi di guardia;
Id. dei controfossi;

La rottura dei massi che rotolassero sul piano stradale dai monti superiori;
La remozione delle frane;
Il riporto della breccia;
La costruzione di nuove opere a seconda dei casi.

Doveri dell'appaltatore.

Art. 59. Tutti questi lavori saranno eseguiti parte dall'appaltatore, parte dai cantonieri.

Spetta all'appaltatore l'approvigionamento della breccia ed il difilamento di essa lungo i marciapiedi, il depezzamento dei macigni, la conservazione delle scarpate, dei parapetti, dei muri, dei chiavicotti, delle barricate, lo spurgo delle dilamazioni e la esecuzione delle opere nuove ogni qualvolta vengano comandate entro i limiti previsti nel contratto.

Lavori a corpo.

Art. 60. I lavori dell'appaltatore sono parte a corpo, parte a misura. Si pagano a corpo la manutenzione delle sbarrate di legno, dei parapetti e delle copertine; delle testate dei chiavicotti e dei cigli dei muri di sostegno. Questi lavori saranno pagati ogni anno ancorchè non si fossero fatti, perchè non furono necessarii; ma l'appaltatore è sempre responsabile della conservazione, del buono aspetto e della solidità di tutti quelli articoli di lavoro ancorchè i danni provenissero da azioni colpose.

Lavori a misura.

Art. 61. Tutti gli altri lavori non contemplati nel superiore articolo 60 si pagheranno a misura.

Art. 62. I lavori a misura si dividono in 4 categorie:
Riporto di breccia;
Lavori di terra, sassi e mina;
Lavori di muro;
Lavori di legname.

Approvigionamento della ghiaia.

Art. 63. Il riporto di breccia si eseguirà dal 1° di marzo al 30 giugno di ogni anno e sarà ammassato in grossi depositi sui piazzali a quest'uopo destinati lungo la linea; e sempre in maniera che non debbano ingombrare il piano stradale.

Dal 1° settembre al 15 ottobre si farà il difilamento dei mucchi lungo i marciapiedi stradali del volume ciascuno di un metro cubo prossimamente, in forma di piramide tronca a base rettangola. Il lato esterno di questa piramide sarà lontano dal ciglio stradale non più di metri 0 30, e per evitare il soverchio ingombro sul piano carreggiabile il lato maggiore del rettangolo base si farà lungo fra 5 e i 7 metri.

Art. 64. La distribuzione dei mucchi si farà per ciascun tratto secondo la nota e le distanze, che per ciascun tratto sarà presentata dal cantoniere. Ogni anno prima del 20 marzo l'ingegnere provinciale rimetterà allo appaltatore lo stato indicativo della breccia da provvedere per l'esercizio in corso e dei tratti, nei quali dovrà essere distribuita in maggiore o minore quantità acciò l'appaltatore possa prendere norma nella formazione dei grandi depositi.

Art. 65. La breccia dev'essere di sostanza calcarea, e scevra di ciottoli quarzosi ed argillosi. La grossezza di ciascun ciottolo non sarà maggiore di tre centimetri e non minore di uno.

Art. 66. La breccia sarà estratta possibilmente dalle cave, e quando queste manchino, si prenderà dai fiumi e dai torrenti. In questo caso dovrà essere precisato nel contratto il grado di tolleranza, a cui nel ricevimento della breccia si potrà giungere a cagione dei ciottoli di poca durezza, che vanno sempre mescolati alla breccia di fiume.

Art. 67. La breccia di cava dovrà essere vagliata sul posto colla ramata prima di essere condotta sui depositi, quella di fiume sarà lavata con diligenza.

Art. 68 Nelle contrade, ove manchi affatto la ghiaia di fiume o di cava, si potrà fare uso del pietrisco, cioè dei sassi ridotti in frantumi per mezzo della mazza. Questi frantumi avranno le dimensioni medesime assegnate per la ghiaia nel superiore articolo 65.

Nella scelta del materiale per fare il pietrisco o scaglia si darà la preferenza alla roccia apennina fin dove è possibile averla; poi ai noduli di roccia silicea, e da ultimo alle rocce calcari o silicee meno dure o meno resistenti. Ma si darà sempre la preferenza alla breccia fossile fin dove il prezzo di questa non superi due volte quello del pietrisco.

Art. 69. L'appaltatore non potrà ricusarsi di approvigionare la breccia prescrittagli per qualunque siasi pretesto o circostanza straordinaria, od anche perchè la breccia stessa non si trovasse entro li precisi punti delle cave indicate nel contratto, attesochè nella determinazione dei prezzi si sarà tenuto conto della media delle medie distanze. Per altro l'appaltatore avrà diritto all'indennizzo per la maggiore distanza dei trasporti, quando la cava effettiva della ghiaia trovasi ottanta o più metri lontana da quella designata nel piano.

Verifica della ghiaia.

Art. 70. Nella seconda metà di luglio l'ingegnere provinciale procede alla verifica dei depositi della breccia, ne accerta la qualità ed il volume. Nella seconda metà di ottobre procede alla verifica dei montini o mucchi distribuiti lungo i marciapiedi stradali, ne accerta di nuovo la qualità, il volume e la distribuzione secondo gli ordini dati.

Art. 71. I mucchi saranno tutti possibilmente di uguali dimensioni; se ve ne fossero dei più grossi non sarà tenuto conto del loro maggiore volume. La misura si farà sopra alcuni mucchi soltanto; e questi saranno scelti saltuariamente dall'ingegnere nell'atto dell'operazione.

Art. 72. La verifica sulla qualità della breccia si farà dopo riportata nei grandi depositi o nelle fiancheggiature, e sarà praticata con le seguenti norme.

Se la breccia o pietrisco fosse di buona qualità, ma contenesse ciottoli di volume maggiore o minore di quello prescritto, si fisserà all'appaltatore un congruo termine per l'emendamento; lo stesso temperamento sarà adottato se la breccia fosse mescolata a terra silicea. Ma se sarà mescolata a terra calcare od argillosa, o se contenga ciottoli arenarei od argillosi in proporzione maggiore di quella che nel contratto si fosse convenuto di tollerare secondo le varie località, il riporto di breccia si considererà come non avvenuto; e si procederà a nuovo approvigionamento. La breccia rifiutata resta in proprietà dell'appaltatore se trovasi nei grossi depositi, e se trovasi defilata lungo i cigli stradali sarà assegnato all'appaltatore stesso un breve termine per trasportarla fuori di strada. Trascorso questo termine senza effetto i cantonieri la spanderanno in rinfianco dei marciapiedi senza pagarsi all'appaltatore compenso alcuno.

Art. 73. Se l'appaltatore mancherà all'osservanza di quanto si è prescritto nei superiori articoli 69, 70, 71, 72 o non farà entro il termine assegnato gli emendamenti prescritti si procederà ai lavori d'ufficio a forma di legge.

Art. 74. Se nei mucchi di breccia difilata lungo i cigli stradali si trovasse troppa disuguaglianza di volume fra l'uno e l'altro, e la quantità dei mucchi disuguali arrivasse al decimo del totale, l'ingegnere provinciale avrà obbligo di misurare i mucchi più piccoli per tutto il tratto al quale si estende la disuguaglianza sopradescritta.

Art. 75. Nella quantità dell'approvigionamento è tollerato un eccesso od un difetto che non sia maggiore del 5 per cento al disopra o al disotto delle quantità prescritte.

Manutenzione delle opere murarie.

Art. 76. I lavori di muro si dividono, come si è detto, in due categorie, cioè lavori a corpo e lavori a misura. Si paga a corpo la manutenzione dei parapetti e delle loro copertine, la conservazione delle testate dei chiavicotti, cioè le copertine degli archi di fronte, e dei pozzuoli, i muri di sostegno a secco o murati, cioè la rinnovazione del ciglio superiore dei muri stessi ogniqualvolta venisse smosso dalla pressione dei carri o per qualunque altra causa deperisse; la riparazione, rifrisciatura e stuccatura di tutti i muri di parapetto e fronti dei chiavicotti, come pure la sostituzione di tutte le pietre consumate o corrose dal gelo nei parapetti, e in tutte le altre parti di fabbrica sopra enumerate.

Manutenzione delle opere in legname.

Art. 77. Anche i lavori di legname si dividono in due categorie, cioè: conservazione delle sbarrate esistenti e costruzione delle nuove. La prima si paga a corpo e l'appaltatore è tenuto a conservare le sbarrate in stato di perfetto servizio riducendole allo stato verticale ogni qualvolta s'inchinassero, rinforzandone i chiodi e la connessione delle testate e rinnovando i pezzi che per qualunque causa, anche colposa, mancassero, o per antichità fossero deperiti.

Emendamento dei danni.

Art. 78. L'appaltatore è responsabile in ogni epoca dell'anno del perfetto stato di conservazione degli articoli, la cui manutenzione si paga a corpo.

Perciò dovrà emendare tutti i difetti appena avvengono, e l'ingegnere e gli assistenti ordinano le immediate riparazioni appena le scorgano necessarie. L'ordine sarà firmato dall'ingegnere ed enuncierà il termine, entro cui l'emendamento sarà compito e dopo il quale si deverrebbe ai lavori d'ufficio.

Forza maggiore.

Art. 79 L'appaltatore viene esonerato dalla responsabilità dei guasti, il cui emendamento si paga a corpo, nei soli casi di forza maggiore; ma a scanso di contestazioni siffatti casi saranno precisati nel contratto. Per esempio si valuterà come forza maggiore il danno accagionato dalle frane provenienti dalle contrade superiori, se queste rompono tutto intero il parapetto di un chiavicotto; se urtando sulle sbarrate le rovesciano per la lunghezza complessiva di metri lineari 50, se strisciando sopra un muro di sostegno lo slabbrano per la lunghezza complessiva di metri lineari 60; o se le slabbrature si estendono alla profondità di 50 centimetri sopra una lunghezza di metri lineari 40; o se rompono i parapetti dei muri di sostegno per la lunghezza di metri 15. Si valutano pure per forza maggiore le escrescenze dei fiumi o i debordamenti dei fossi e dei torrenti ogni qualvolta i guasti accagionati raggiungono la cifra sopradescritta. In tutti questi casi l'appaltatore è tenuto soltanto a ricuperare i legnami, le sbarrate, i conci di roccia arenaria o calcare; la provincia rimpiazzerà i pezzi mancanti o irreperibili e pagherà le spese dei restauri.

Lavori a misura.

Art. 80. I lavori a misura, di terra, di muri, di legnami o di mina si faranno tutte le volte che dall'ingegnere siano comandati con ordine scritto.

L'ordine conterrà l'enunciazione precisa dell'opera, la pianta, il profilo, le sezioni, se saranno necessarie ed il termine assegnato al compimento dell'opera, trascorso il quale si deverrebbe ai lavori d'ufficio.

Art. 81. I lavori a misura saranno ordinati a seconda dei casi, e perciò la loro qualità e quantità non dovrà essere precisata nel contratto, ma saranno solamente assegnate in massa delle somme discrezionali.

Queste potranno poi essere cumulate sopra un solo articolo di lavoro, od anche potranno andare in risparmio, se le nuove opere non saranno necessarie; e l'appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta alcuna.

Opere sussidiarie ai cantonieri.

Art. 82. La manutenzione non dovrà costare maggiori somme di quelle assegnate nel contratto e perciò nel fondo assegnato pei lavori a misura saranno comprese le opere sussidiarie da dare ai cantonieri per la sfangatura o per lo spandimento della breccia. Le opere sussidiarie saranno assegnate dall'ingegnere se e come sarà necessario; e nel contratto sarà precisato se l'appaltatore debba fornirle al saggio della mercede in corso coll'aumento di un congruo aggio, o se invece debba fornirle col compenso di una mercede determinata ed invariabile per tutta la durata del contratto. Le opere sussidiarie dipendono direttamente dall'ingegnere e dai cantonieri.

Art. 83. Se la spesa dei lavori a misura eccedesse quella assegnata per essi in perizia, la provincia potrà fare appalto separato della parte eccedente la somma stessa senza che l'appaltatore abbia diritto a dolersene o a domandare compensi.

Art. 84. Tutti i lavori nuovi di muro, di terra o di legname eseguiti dall'appaltatore coi fondi della manutenzione saranno da esso mantenuti per tutta la durata del contratto senza alcun aumento sul canone annuo della manutenzione a corpo. I lavori eseguiti per appalto separato, come all'articolo 83, potranno essere affidati per la manutenzione all'appaltatore col corrispondente aumento sul canone annuo.

Pagamenti.

Art. 85. I pagamenti si faranno nel modo seguente:

Verificata entro luglio la qualità e quantità della breccia approvigionata, dei lavori fatti a misura e lo stato delle manutenzioni a corpo, si redige lo stato di situazione, e sopra le sue risultanze si paga la metà dell'importo, meno il decimo di garanzia.

Entro il mese di novembre si procede alla seconda verifica, e dentro il susseguente gennaro si pagherà l'intero importo.

Durata dell'appalto.

Art. 86 L'appalto si fa per cinque anni: trascorso il quinquennio la garanzia dell'appaltatore resta vincolata ancora per otto mesi, perchè la provincia abbia tempo di far rilevare i collaudi ed esigere dall'appaltatore la soddisfazione precisa degli obblighi che avesse male adempiti. Trascorsi gli otto mesi senza che la provincia abbia fatto correre alcuna diffida, la garanzia resta svincolata di pieno diritto.

Art. 87. Tutte le visite d'ingegneri e di assistenti, a cui avrà dato causa la trascuranza dell'appaltatore nello adempimento del proprio dovere, saranno pagate dall'appaltatore medesimo.

Rapporti fra l'appaltatore e i cantonieri.

Art. 88. Fra l'appaltatore e i cantonieri non debbono intercedere rapporti di sorta alcuna, e perciò i cantonieri non potranno ricevere da lui assegni, emolumenti o compensi per qualunque siasi titolo. Il cantoniere è per altro obbligato ad avvisare l'ufficio tecnico di ogni difetto che si manifesti nelle opere mantenute dall'appaltatore, perchè possa questi essere regolarmente avvisato.

Art. 89. L'appaltatore avrà domicilio lungo la strada a lui appaltata, ovvero nel capoluogo del circondario in cui si trova la strada, od avrà in qualcheduno di quei luoghi un rappresentante munito di legale procura.

Art. 90. Nelle opere murarie la composizione della malta sarà, in assenza dell'assistente, invigilata dal cantoniere del riparto, affinchè l'impasto si faccia in modo pienamente conforme alle istruzioni date da quello.

Art. 91. Per l'esecuzione dei contratti di manutenzione varranno le norme prescritte dalla legge sulle opere pubbliche intorno all'esecuzione dei contratti.

CAPITOLO IV. — *Custodia delle strade provinciali.*

Obbligo dei cantonieri.

Art. 92. Il servizio dei cantonieri per la manutenzione e sorveglianza delle strade è obbligatorio. Ogni strada deve esserne fornita. La lunghezza dei tratti da assegnare a ciascun cantoniere sarà maggiore o minore, secondo le circostanze speciali dei luoghi, e non mai maggiore di cinque chilometri.

Art. 93. I cantonieri dovranno avere del proprio tutti gli attrezzi occorrenti pel disimpegno del proprio ufficio; nel soldo mensile è compreso l'indennizzo per la loro manutenzione e rinnovamento quando occorre.

Attrezzi del cantoniere.

Art. 94. Gli attrezzi sono i seguenti:

Una zappa, un badile, una carriola a mano, una mazza, un piccone di ferro, un erpice o rastrello di ferro avente da un lato i denti pel rattizzo della breccia e dall'altro lato una lastra di ferro per lo sfangamento, una mazzaranga di legno per battere le fiancheggiature, uno spago lungo 100 metri, un metro tascabile, un'asta di legno o biffa con punta di ferro, che starà confitta in terra per dimostrare il luogo in cui trovasi il cantoniere, e che sarà rimossa da 100 in 100 metri di progressivo lavoro, lapis e carta.

Doveri ordinari dei cantonieri.

Art. 95. Appartiene ai cantonieri la conservazione del piano stradale a norma della sezione normale, la pulitura dei controfossi, e dei fossi di guardia, e delle chiaviche, lo spiano delle fiancheggiature, regolarizzazione de' cigli stradali, lo spandimento della breccia, sfangatura e rimozione delle frane, l'accigliatura delle sponde, l'estirpamento delle piante parassite dalle opere murarie, e la sorveglianza per impedire i danni che gli uomini e gli animali potessero arrecare alla strada entro i limiti previsti dalla legge di polizia stradale.

Art. 96. Il taglio delle erbe e la regolarizzazione dei cigli stradali si farà sempre coll'aiuto dello spago, acciocchè le linee non divengano deformi. Lo stirpamento delle piante parassite sulle opere murarie sarà eseguito nel mese di giugno. Il lavoro di accigliatura sarà sempre accompagnato dal rinfianco del marciapiede stradale se sarà necessario.

L'accigliatura si eseguirà non solo col rifilare i cigli stradali, dove essi si avanzino troppo, ma anche col ricolmare le slabrature che sui cigli stessi fossero avvenute. Con lo stesso metodo si rimetteranno in regola gli argini di terra.

Art. 97. I cantonieri eseguiranno i lavori secondo le norme che dall'ufficio tecnico verranno prescritte.

La sfangatura non si farà col badile, ma col palone trascinato o spinto non sul senso longitudinale della strada, ma sul senso traversale, acciò la sezione stradale non si dissesti e non si tolga più fango di quello che si deve. Il fango sarà sparso sui marciapiedi ed appianato col dorso del badile, acciò colla sua superficie unita impedisca il rinascere delle erbe.

Spandimento della breccia.

Art. 98. Lo spandimento della breccia si farà per piccoli tratti, e non si procederà allo inghiaiamento dei tratti successivi fintanto che non sia

discretamente assodata quella dei tratti antecedenti.

Lo spandimento della breccia non si farà su tutta la strada, nè su tutta la superficie della carreggiata, ma su quelle sole parti che ne abbiano maggior bisogno, di guisa che la breccia deve servire a colmare le fosse e a rimettere in istato normale la sezione stradale.

Non si spanderà tutta quanta la breccia approvigionata, ma soltanto la metà o i due terzi; il rimanente servirà per emendare i guasti che si annunciassero durante l'inverno; un decimo od un ventesimo almeno di tutta la quantità dev'essere tenuto in serbo pei bisogni dell'estate successiva e delle prime pioggie autunnali.

Art. 99. Appena eseguito lo spandimento il cantoniere deve ogni giorno ripassare la ghiaia coll'erpice o rastrelli ricolmare i solchi delle ruote, ricondurre su la carreggiata la breccia sfuggita e seguitare così fintanto che il consolidamento sia completo. Dopo la metà di aprile tutta la breccia, che si trovasse non assodata sulla carreggiata stradale, sarà riadunata sui marciapiedi e sarà conservata pel bisogno. Il cantoniere invigilerà perchè il difilamento della nuova breccia si faccia sempre sul ciglio opposto a quello in cui si trova la vecchia.

Frane.

Art. 100. Appena avvenga qualche frana o qualche altro accidente che ingombri la strada o chiuda i fossetti di guardia, il cantoniere spunta la frana quanto basta pel passaggio d'una vettura, e scava uno scolo provvisorio all'acqua per impedire il divagamento lungo il piano stradale, e contemporaneamente rende avvertito l'assistente o l'ufficio tecnico, il quale dopo averne accertato il volume ne ordina la immediata remozione all'appaltatore.

Spurgo dei chiavicotti.

Art. 101. Lo spurgo dei chiavicotti soggetti ad interrimento si farà tutte le volte che occorre; lo spurgo dei fossi di guardia e dei controfossi si farà due volte all'anno, cioè in marzo per essere finito entro aprile; ed in settembre per essere finito in ottobre.

Art. 102. I cantonieri sorvegliano anch'essi l'osservanza della legge di polizia stradale, e dei rilievi che avranno fatto avvisano l'assistente; od anche procedono immediatamente all'atto di contravvenzione, se fosse dannoso il differire.

Art. 103. Durante la stagione estiva tutti i cantonieri di un mandamento, od anche di una data linea stradale saranno riuniti in un sol luogo per eseguire qualche opera, che loro venisse comandata dall'ingegnere. Se questa riunione li portasse troppo lungi dalla loro ordinaria residenza avranno diritto all'indennizzo di alloggio.

Art. 104. I cantonieri useranno tutte le precauzioni possibili, perchè il passaggio lungo la propria linea sia sempre agiato e sicuro. Puliranno la strada dai sassi, dalle grosse brecce, e da ogni altro ingombro. Baderanno altresì, che i mucchi di breccia difilati lungo i cigli stradali si mantengano possibilmente ristretti sul ciglio stesso, acciò non impediscano i rotabili e non si disperda la ghiaia. Le colonne miliari e le pietre indicative saranno mantenute perfettamente leggibili; e a quest'uopo l'appaltatore provvederà di tempo in tempo i cantonieri di un vaso di vernice per ripassare tutti gli incavi delle lettere.

Art. 105. In tempo di forti nevi i cantonieri metteranno i segnali di cautela nei siti pericolosi, e faranno subito la rotta pei pedoni, avvertendo in pari tempo l'assistente e l'ingegnere provinciale per gli ulteriori provvedimenti, che si stimassero opportuni. I cantonieri inoltre presteranno soccorso in ogni occorrenza ai viandanti senza chiedere o ricevere indennizzo; e trasgredendo una parte qualunque di questo loro dovere soggiaceranno alla multa di lire cinque.

Disciplina.

Art. 106. I cantonieri si troveranno sul luogo del lavoro, eccettuati i giorni festivi, dal nascere al tramontare del sole, col riposo di un'ora e mezzo nell'inverno e tre nell'estate. L'ingegnere potrà dispensarli per un giorno dalla presenza al lavoro; se qualcuno abbisognasse di un'assenza più lunga dovrà ottenerne il permesso dalla Deputazione provinciale.

Art. 107. Ogni cantoniere sarà munito di un libretto, in cui sia riportato il presente regolamento, e le disposizioni di polizia stradale, ed inoltre vi saranno tanti fogli bianchi, su cui l'assistente e l'ingegnere scrivono gli ordini dati al cantoniere e la data del giorno.

Art. 108. Ogni qualvolta un cantoniere si trovasse assente dal proprio riparto dall'assistente o dall'ingegnere, soggiacerà alla multa di lire 2 50. Soggiacerà alla stessa multa, se si troveranno sulla strada dei difetti che poteva avere emendato, o se i lavori si riconosceranno eseguiti senza la dovuta diligenza. La multa sarà portata a lire cinque ogni qualvolta non abbiano eseguito gli ordini ricevuti.

Art. 109. Il cantoniere per non cadere in multa procurerà sempre di essere veduto. Trovandosi a lavorare per lo spurgo dei chiavicotti e dei ponticelli dovrà porre la biffa sul lembo di quei manufatti. Deve trovarsi lungo la strada anche in tempo di pioggia, ed in tal caso metterà la biffa presso la porta della casa nella quale si sarà ricovrato. Sarà poi utile che a quest'effetto prenda stabile residenza in qualche casa fronteggiante la strada lungo il proprio riparto.

CAPITOLO V. — *Costituzione dell'ufficio tecnico e doveri del personale.*

Degli uffici e degli impiegati.

Art. 110. L'ufficio tecnico si compone di un ingegnere capo, di due ingegneri di divisione, di due aiutanti, sei assistenti, di un applicato disegnatore, di un applicato scrittore, di un segretario contabile.

Art. 111. Il servizio stradale dell'intera provincia rimarrà poi ripartito in due divisioni residenti, l'una in Ascoli, l'altra in Fermo.

Art. 112. La divisione di Ascoli avrà sotto la sua diretta dipendenza tre uffici di sezione residenti: uno in San Benedetto, un altro in Comunanza che avrà il riparto delle . . . . , un terzo in Montalto che avrà il riparto di . . . . . .

Art. 113. Quello di Fermo avrà parimenti tre uffici di sezione.

Art. 114 La divisione di Ascoli si compone dell'ingegnere capo, di un aiutante, di un applicato disegnatore, di un applicato scrittore, del segretario contabile.

Art. 115. La divisione di Fermo sarà composta dell'ingegnere di divisione, di un aiutante e di uno scrittore.

Art. 116. Alle sei sezioni saranno destinati i sei assistenti.

Art. 117. L'ufficio tecnico sta sotto la vigilanza e responsabilità dell'ingegnere capo della provincia.

Art. 118. Tutti gl'impiegati delle divisioni e delle sezioni hanno la dipendenza dal loro capo d'ufficio che assume la più stretta responsabilità per l'esecuzione dei lavori, hanno però la dipendenza personale dalla Deputazione.

Art. 119. Tutti gli impiegati subalterni sono amovibili da un ufficio all'altro della provincia, ogni qualvolta la Deputazione lo creda necessario e conveniente.

Art. 120. La Deputazione potrà a richiesta dei comuni, e quante volte il servizio provinciale lo consenta, adoperare l'ufficio tecnico per lavori ed opere comunali, specialmente stradali. In questo caso l'ufficio avrà diritto alla corrispondente indennità a carico dei comuni richiedenti.

Art. 121. È vietato agl'impiegati tutti dell'ufficio tecnico di occuparsi di operazioni estranee al loro ufficio senza riportarne permesso per decreto della Deputazione.

Dell'ingegnere capo.

Art. 122. L'ingegnere capo ha il suo ufficio presso quello della Deputazione. A lui appartiene la redazione dei progetti d'arte per le opere stradali e di edifizi provinciali, la direzione e sorveglianza dei lavori che si eseguiscono per conto della provincia, le misure, le perizie, gl'inventari e corrispondenze relative.

Art. 123. Dovrà apporre il suo visto ai certificati di pagamento e verificare gli stati di situazione, qualunque siano, che dall'ingegnere di divisione vengono trasmessi ad esso direttamente od alla Deputazione.

Art. 124. Sarà tenuto di emettere il suo voto sui piani di esecuzione dell'ingegnere di divisione, di eseguire qualunque visita straordinaria ai lavori dell'una e dell'altra divisione che la Deputazione credesse di ordinare. In queste visite sarà in sua facoltà di assumere quell'impiegato o impiegati subalterni che crederà necessari, previo però avviso all'ingegnere di divisione.

Art. 125. È in facoltà dell'ingegnere capo di proporre alla Deputazione la sospensione degli impiegati da esso dipendenti quando gravi circostanze lo richeggano.

Potrà licenziare quei cantonieri che a forma del regolamento lo avessero meritato, e rimpiazzarli con altri idonei, facendone però rapporto alla Deputazione per l'approvazione.

Art. 126. Dovrà ogni anno, e non più tardi del mese di agosto trasmettere alla Deputazione provinciale un dettagliato rapporto di quanto fu operato nel corso dell'anno e di quanto crede opportuno debba eseguirsi nell'anno venturo.

Art. 127. Sarà tenuto di dare immediato avviso alla Deputazione di qualunque sconcerto o guasto mai si verificasse nelle strade ed edifici provinciali. Però in caso d'urgenza potrà prendere quei provvedimenti che crederà del caso, ma dovrà sempre informarne la Deputazione alla quale è riservato il definitivo giudizio sul da fare.

Art. 128. Il segretario contabile dipende immediatamente dall'ingegnere capo.

In caso di assenza o d'impedimento dell'ingegnere capo provvede la Deputazione.

Degl'ingegneri di divisione.

Art. 129. Gli ingegneri di divisione sono direttamente responsabili dell'andamento dell'ufficio che loro è affidato.

Art. 130. Compileranno i piani d'esecuzione, perizie, stime e quant'altro verrà loro ordinato dalla Deputazione; cureranno l'esatta esecuzione dei lavori nuovi assicurandosene, non solo dai rapporti degli aiutanti assistenti, ma anche con visite personali.

I certificati di pagamento saranno esclusivamente emessi dall'ingegnere di divisione per i lavori eseguiti nella sua divisione. Sarà obbligato visitare almeno ogni sei mesi tutte le strade della sua divisione.

Art. 131. Sarà similmente obbligato di prestarsi provvisoriamente all'esecuzione dei lavori anche fuori del riparto da esso dipendente, quante volte gli venga ordinato dalla Deputazione.

Art. 132. Dovrà annualmente compilare i conti preventivi e consuntivi delle spese occorrenti e fatte nella sua divisione, e le trasmetterà all'ingegnere capo primo del 15 luglio, perchè possa riassumerli nel preventivo generale che dovrà presentare non più tardi del 15 luglio.

Art. 133. Similmente dovrà compilare e trasmettere all'ingegnere capo, insieme al preventivo e consuntivo, un rapporto dettagliato di quanto si fece nel corso dell'anno nella sua divisione, e di ciò che si crede conveniente proporre per l'anno venturo onde possa avere gli elementi necessari per il rapporto generale che deve presentare alla Deputazione.

Art. 134. Sarà tenuto dare immediato rapporto all'ingegnere capo di qualunque sconcerto o guasto si verifichi nelle strade ed edifici provinciali della sua divisione, perchè questi possa informarne la Deputazione per gli opportuni provvedimenti.

In caso di urgenza potrà esso stesso provvedere provvisoriamente, dandone parimenti avviso all'ingegnere capo.

Art. 135. Resta in facoltà dell'ingegnere di divisione di sospendere i cantonieri dal servizio dandone rapporto allo ingegnere capo, il quale stabilirà sulla durata della sospensione e decreterà il licenziamento a norma del regolamento.

Degli aiutanti.

Art. 136. Gli aiutanti e fra questi il più anziano rappresenta l'ingegnere di divisione in caso di assenza e di malattia.

Art. 137. È obbligo degli aiutanti il prestare la loro opera nei lavori geodetici, e piani di esecuzione da farsi dagl'ingegneri e coadiuvarli in qualunque altro lavoro sia di tavolino sia di campagna. È incarico dei medesimi l'assidua sorveglianza dei lavori nuovi o di grosse riparazioni, che loro verranno affidati dall'ingegnere, verso del quale restano strettamente responsabili del buon andamento dei lavori, e della esecuzione degli ordini ricevuti in proposito.

Art. 138. Non potranno gli aiutanti, eccettuato il caso di malattia, abbandonare il lavoro affidatogli senza il permesso dell'ingegnere sotto pena di sospensione da determinarsi dall'ingegnere capo.

Art. 139. Gli aiutanti sono obbligati di tenere un esatto giornale del lavoro per presentarlo all'ingegnere di divisione, al quale dovranno mensilmente inviare un dettagliato rapporto sull'andamento del lavoro stesso, indicando la quantità delle opere impiegate, la succinta descrizione del lavoro eseguito nel mese, e qualunque altra particolare circostanza. Gli aiutanti quando non siano impiegati nella sorveglianza di un qualche lavoro saranno obbligati di occuparsi nei lavori di tavolino, o nei rilievi di campagna, che secondo la loro capacità verranno ad essi ordinati.

Degli assistenti.

Art. 140. Gli assistenti sono addetti alla sorveglianza della ordinaria manutenzione delle strade e per conseguenza ai lavori che debbonsi eseguire dai cantonieri. Salvo le visite straordinarie per circostanze impreviste dovrà ciascun assistente nel proprio riparto visitare tre volte il mese l'intera linea stradale ad esso affidata, registrando, nel libretto di ciascun cantoniere, il giorno e l'ora della visita fatta, e lo stato dei lavori eseguiti dal cantoniere dopo l'ultima visita fatta.

Art. 141. Dovrà vigilare sul regolare impostamento della breccia da farsi dagli appaltatori affinchè corrisponda in tutto agli obblighi assunti. A tale effetto dovrà tenere presente una copia del capitolato dell'appalto, e potrà sospendere l'impostamento, quando il medesimo non sia fatto giusta le prescrizioni dell'ingegnere di divisione al quale dovrà darne subito avviso e così dovrà praticare per i lavori.

Art. 142. L'assistente deve riferire all'ingegnere di divisione sulla condotta dei cantonieri indicando quelli ai quali sia applicabile la multa o la sospensione.

Art 143. Dovrà anche sorvegliare le riparazioni da farsi di persona a ciascun cantoniere nel luogo del lavoro. Sarà obbligo dell'assistente d'invigilare alla esatta osservanza delle disposizioni legislative di polizia stradale, e curare che i cantonieri constatino senza alcun riguardo personalmente la contravvenzione a norma di legge. In caso di difetto dei cantonieri, l'assistente dovrà constatare esso stesso la contravvenzione, e provvedere a termini legge alla repressione delle medesime.

Art. 144. Avrà obbligo d'informare immediatamente l'ingegnere della rispettiva divisione di qualunque sconcerto o guasto che si verifichi nelle strade ed edifici provinciali del suo riparto, non tralasciando in casi urgenti, e fino all'arrivo dell'ingegnere di divisione, di provvedere provvisoriamente a quelle riparazioni che si stimassero indispensabili.

Art. 145. Gli assistenti potranno essere impiegati in altri lavori estranei all'ordinaria manutenzione delle strade. Dovranno quindi dipendere dall'ingegnere di divisione, nè possono rifiutarsi ad eseguire qualunque altro ordine venisse loro dato.

Del segretario contabile.

Art. 146. Il segretario contabile è incaricato di minutare la corrispondenza che l'ingegnere capo non riserva a sè, e di vigilare a che gli impiegati da esso dipendenti adempiano al proprio dovere, riferendone, ove sia il caso, o quando ne venga richiesto, all'ingegnere capo.

Egli tiene inoltre la contabilità della divisione, il protocollo, l'archivio, ed è responsabile del buon andamento del suo ufficio.

Oltre a queste incumbenze, pel disimpegno delle quali deve seguire le direzioni che gli verranno date dall'ingegnere capo, il segretario deve pure assumere tutti quegli altri incarichi analoghi al suo ufficio che gli verranno affidati dallo stesso ingegnere.

Degli applicati e disegnatori.

Art. 147. Gli applicati dipendono dall'ingegnere e dal segretario, e sono obbligati di eseguire tutti quei lavori di tavolino che loro verranno affidati.

CAPITOLO VI. — *Indennità dovute all'ufficio tecnico.*

Art. 148. Gli ingegneri e gli assistenti avranno, oltre lo stipendio, un indennizzo mensile di tutte le spese d'ufficio e di viaggio per l'adempimento dei loro doveri ordinari, cioè direzione ed assistenza dei lavori, esecuzione dei contratti, sorveglianza della manutenzione, corrispondenze ed atti di ufficio.

Art. 149. Quando un ingegnere venga incaricato della redazione dei progetti per nuove linee stradali, o per la correzione di quelle già esistenti, avrà un indennizzo di lire cinquanta per ogni chilometro di strada studiata; e sono comprese in questa somma, tanto le maggiori spese d'ufficio, quanto quelle di viaggio, di canneggiatori e diaria assistenti; se i canneggiatori si scelgono fra i cantonieri, questi non potranno avere indennizzo inferiore a lire 1 al giorno, compresi quelli dell'andata e del ritorno. Le diarie degli assistenti in campagna non dovranno essere minori di lire 4 al giorno, oltre le spese di vettura per l'andata e pel ritorno.

Art. 150. Quando trattasi di eseguire i lavori, le spese di consegna e di tracciamento vanno a carico dell'appaltatore, e così pure quelle degli stati di situazione, e massime dello stato finale. Queste spese per altro si riferiscono esclusivamente al pagamento dei canneggiatori per biffe, capisaldi e quant'altro è necessario per compiere la consegna stessa, escluso ogni indennizzo al personale tecnico.

Art. 151. Tutte le visite di campagna che l'ingegnere dovesse fare per colpa dell'appaltatore, come per esempio il ritornare alla verifica di un lavoro, che nella prima visita si fosse trovato mal fatto, avrà a carico dell'appaltatore un indennizzo come segue:

Per ogni visita, che fra viaggio e ispezione si compie in un giorno, lire 20.

Occorrendo più d'un giorno, pagherà lire 10 per ogni giornata, oltre la prima che resta fissata sempre a lire 20.

Se occorrerà la vettura per andare dal luogo di alloggio a quello del lavoro, il superiore indennizzo assegnato in lire 10 sarà portato a lire 15.

Art. 152. Le copie dei contratti, documenti e disegni, dei quali dev'essere fornito l'appaltatore, saranno da lui pagate al saggio stabilito dal Governo per gli ufficiali del Genio civile.

PARTE II.

CAPITOLO I. — *Progetti ed esecuzione delle strade comunali e consortili.*

Norme tecniche — strade comunali.

Art. 153. Le norme tecniche per la esecuzione e per la manutenzione delle strade comunali son quelle stesse adottate per le strade provinciali, eccettochè per le linee, che non furono dichiarate *obbligatorie*, a forma della legge 20 agosto 1868, si potranno adottare larghezze e pendenze proporzionate ai luoghi ed al comodo a cui serve la strada.

In nessun caso per altro la strada potrà avere dimensioni minori di tre metri in larghezza, e pendenze maggiori del 10 per cento.

Art. 154. Nei comuni poco popolati non si baderà se una strada vada a toccare o no i luoghi abitati, si baderà soltanto, che siano accessibili comodamente alle ruote, e che colla minore lunghezza possibile di sviluppo vadano ad avvicinare il maggiore numero di villaggi.

Art. 155. Dovunque siano necessari i controfossi, di cui è parola nel superiore articolo 153, la larghezza dei fossi di guardia può essere ridotta a centimetri 40.

Art. 156. Dove la strada è larga soltanto tre metri la massicciata sarà larga metri 2 50.

Art. 157. Il raggio delle curve di raccordo nelle strade aventi la sola larghezza di 3 metri, può essere ridotto a metri 5.

Strade consortili.

Art. 158. Le strade consortili non avranno larghezza minore di metri 4 75 e questa sarà limitata ai soli tratti nei quali una larghezza maggiore importerebbe una spesa eccessiva.

CAPITOLO II. — *Manutenzione delle opere stradali.*

Art. 159. Per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali e consortili si adotteranno le stesse norme tecniche prescritte per le strade provinciali.

Art. 160. L'opera dei cantonieri è obbligatoria anche per le strade comunali e consortili.

CAPITOLO III. — *Personale tecnico.*

Art. 161. Il personale tecnico in servizio dei comuni e dei consorzi viene rispettivamente nominato dai comuni e dai consorzi.

Art. 162. Il personale può essere nominato tanto a soldo fisso mensile, quanto per opere singolari determinate.

Nel primo caso il soldo fisso deve riguardare il solo lavoro tecnico; pei rilievi di campagna e per le visite in campagna durante i lavori si fisserà una diaria tanto per gl'ingegneri quanto per gli assistenti. Se la diaria non si sarà convenuta, gl'ingegneri e gli assistenti avranno diritto a quella stabilita dal Governo per gli ufficiali del Genio civile.

Art. 163. In tal caso gl'ingegneri in servizio de' comuni saranno ragguagliati agl'ingegneri di seconda classe, e chiamandosi l'ingegnere provinciale, il suo indennizzo sarà ragguagliato a quello degl'ingegneri di prima classe.

Art. 164. Quando il personale sia nominato per opere determinate, la nomina dev'essere preceduta da una convenzione, che regoli gl'indennizzi in maniera fissa ed invariabile.

CAPITOLO IV. — *Attribuzioni della Deputazione provinciale nei lavori consortili.*

Art. 165. La Deputazione ha l'alta sorveglianza delle strade consortili e comunali, e la compie per mezzo del suo ufficio tecnico.

Art. 166. La Deputazione si assume l'incarico di escludere tutti gl'ingegneri, che siano nominati dai comuni o dai consorzi e manchino di patente.

Ascoli, 1° agosto 1870.

Rettificato li 25 aprile 1872.

Per la Deputazione provinciale
BORRONI, Cons. deleg., Presid.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Nello elenco dei promossi al posto di uditore per esame di concorso, pubblicato nel n° 151 di questa *Gazzetta Ufficiale*, al numero d'ordine 20, vuolsi leggere SCILLAMÀ *Benedetto*, invece di *Scillania*, erroneamente stampato.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.
(3ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, N. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze e quietanza di deposito infradesignate ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza N. 6069, emessa li 19 marzo 1870 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 13 34, fatto da Vago Carlo fu Agostino di Trenzano, a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Quietanza N. 769, rilasciata il 28 dicembre 1869 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 15, fatto da Vago Carlo, a cauzione dell'esercizio di un mulino da lui condotto in comune di Trenzano.

Polizza N. 6060, rilasciata li 19 marzo 1870 dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 54 16, fatto da Pedretti Faustino fu Giovanni Battista di Mazzano a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Polizza N. 6973, emessa dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, rappresentante il deposito della somma di L. 30, fatto da Palma Vincenzo fu Rocco da Spinazzola a mezzo dell'avv. Quinto Nicola, a titolo di cauzione per la sua libertà provvisoria.

Firenze, 1° aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

L'arciduchessa Sofia (Federica Dorotea Guglielmina), di cui il telegrafo ci ha annunciato la morte, era figlia del re di Baviera Massimiliano I che abdicò nel 1848. Nata il 27 gennaio 1805, essa aveva sposato, nel 1824, l'arciduca d'Austria Francesco Carlo Giuseppe.

Questo principe, nel mese di dicembre 1848, all'epoca dell'abdicazione dell'imperatore Ferdinando I, suo fratello cui era chiamato a succedere, rinunciò egli stesso a' suoi diritti alla corona in favore di suo figlio primogenito Francesco Giuseppe I, l'imperatore attuale. Si assicura che l'opinione dell'arciduchessa Sofia ebbe una parte decisiva in questa determinazione.

L'arciduchessa Sofia, di uno spirito elevato, di un carattere fermissimo, ha sempre esercitato un'estrema influenza sul di lei figlio di cui aveva diretto l'educazione e i suoi consigli sono stati per lungo tempo l'ispirazione dominante della politica austriaca; da qualche anno però la sua azione pare fosse divenuta meno diretta che al principio del regno, sugli affari dell'impero. Quindi la sua morte sarà piuttosto un gran dolore personale per l'imperatore Francesco Giuseppe che un avvenimento politico.

L'arciduchessa Sofia era sorella della regina di Prussia, vedova del re Guglielmo IV, il cui fratello Federico Guglielmo I, è oggi imperatore di Alemagna.

— I fogli di Germania recano il sunto seguente delle decisioni prese dal Congresso commerciale tedesco:

« 1. Il diritto d'emissione non deve appartenere in massima per l'impero che ad una sola Banca. I privilegi attuali saranno mantenuti, ma non ne verranno creati dei nuovi e gli esistenti non potranno essere estesi. Il diritto illimitato di emissione deve esser ridotto ad una somma corrispondente ai reali bisogni del commercio.

« 2. La Banca centrale deve avere l'organizzazione della Banca di Prussia, che sarà trasformata in Banca imperiale tedesca.

« 3. Una volta adottato il modello d'oro e passato nella pratica, il *minimum* dei pezzi di banco-note sarà di 100 marchi. I pezzi inferiori saranno ritirati dalla circolazione. »

La minoranza proponeva il seguente ordine del giorno:

« 1. La centralizzazione delle Banche nuocerà agli interessi economici della Germania. Bisogna dunque conservare le Banche attuali e fondarne delle altre ove il bisogno se ne farà sentire.

« 2. Mediante leggi saranno stabilite delle disposizioni generali che assicurino il rimborso immediato dei biglietti e facilitino il controllo delle Banche. »

Passando poi alla questione delle ferrovie, il Congresso decise di sottomettere al Consiglio federale le seguenti risoluzioni:

« 1. Sarà istituito un ufficio centrale che abbia sotto i proprii ordini tutte le linee tedesche, che esso amministrerà come una rete unificata.

« 2. L'ufficio centrale abolirà su tutte le ferrovie dello Stato la classificazione attuale delle merci, e la rimpiazzerà colla tariffa in vigore sulle linee d'Alsazia-Lorena. Esso farà il possibile per farla adottare alle Compagnie.

« Il Congresso domandò pure l'estensione dei canali e la rettificazione dei fiumi, in modo da permetter loro la concorrenza colle ferrovie.

« Esso si pronunciò contro le tariffe differenziali e contro il regime attuale, che esclude nelle ferrovie la concorrenza dell'industria privata dei trasporti. Esso domandò la tariffa di un *pfennig* per 60 chilom. o per miglio tedesco (7 5 chilometri) per le merci che percorrono al minimo 75 chilometri. Finalmente esso vorrebbe vedere abolita la tassa percepita sulle merci che passano da una rete ad un'altra, e così pure tutte le restrizioni alla responsabilità delle Compagnie per la consegna degli oggetti affidati alle loro cure.

« Il Congresso deliberò pure veder abbreviare i termini di consegna delle merci affidate alle ferrovie, e revocare gli articoli del Codice di commercio che limitano la responsabilità delle ferrovie nel caso di forza maggiore. Esso domandò la istituzione di tribunali di commercio incaricati, fra le altre attribuzioni, di giudicare tra le ferrovie e i loro mandanti. »

DIARIO

A Londra si è tenuto, nel giorno 30 maggio, un grande *meeting* per protestare contro gli oltraggi e le persecuzioni cui sono fatti segno gli Israeliti nella Rumenia. La radunanza era presieduta dal *lord mayor*. Vi assistevano, oltre a molto popolo, vescovi, membri del Parlamento, i capi delle principali case bancarie e commerciali della capitale.

L'Assemblea adottò per acclamazione parecchie risoluzioni dirette a protestare contro le violenze di cui gli Israeliti sono vittime nei Principati Danubiani, ed a richiedere in favor loro, invocando i trattati, una più efficace protezione, l'uguaglianza dei diritti civili, e giuste indennità per le vittime. Con un'ultima risoluzione l'Assemblea ringraziò il governo inglese per le pratiche da questo fatte in favore degli Ebrei, e lo invitò a procurarsi la cooperazione delle altre potenze per un intervento diretto ed energico.

Nella Camera dei Comuni, seduta del 30 maggio, il signor Bouverie invitò di nuovo il governo ad esporre con precisione lo stato delle cose relativamente al trattato di Washington. Il signor Gladstone rispose che non era ancora giunto l'istante di fare comunicazioni a questo riguardo; ma che il momento opportuno è prossimo; e allora il ministro non mancherà di dare schiarimenti completi.

Quindi il signor Osborne chiese se qualche cosa di vero vi fosse nei telegrammi di Nuova York, pubblicati in quella mattina stessa dai giornali. Il signor Gladstone dichiarò che il telegramma, il quale annunciava che le trattative erano in procinto di essere troncate, è inesatto.

Poscia la Camera passò alla discussione per ammettere alla terza e definitiva lettura il *bill* sullo scrutinio segreto. Alcuni proposero che la legge venisse discussa un'altra volta in Comitato per alcune modificazioni da introdurvisi; ma tale proposta fu respinta da 279 voti contro 61. Quindi, nel corso della discussione, il signor W. E. Forster espresse il proprio convin-

cimento che il *bill* sullo scrutinio segreto diverrà legge in questo medesimo anno; imperocchè la Camera dei lords, conoscendo oramai il voto del paese, non si opporrà più lungamente al progetto di legge. Finalmente, posto ai voti il *bill*, risultò approvato definitivamente. La maggioranza fu, come già ci aveva annunziato il telegrafo, di 274 voti contro 216.

Nel Parlamento germanico la proposta del signor Lasker, relativa alla estensione della competenza federale alla legislazione civile fu, nella seduta del 30 maggio, l'oggetto di una lunga discussione, la quale fu continuata nella tornata del giorno successivo. Per la terza volta questa grave questione venne dibattuta dal Reichstag, dal quale era già stata approvata la mozione Lasker, senza tuttavia che potesse divenir legge per la resistenza incontrata nel Consiglio federale. Gli oppositori al progetto di legge sono principalmente i rappresentanti degli Stati della Germania meridionale. Il telegrafo ci ha già annunziato che anche questa volta la mozione Lasker riuscì approvata dal Reichstag con grande maggioranza di voti. Ciò nondimeno è probabile che il Consiglio federale, organo degli Stati confederati, persisterà nel voler mantenuto il § 13 dell'articolo 4 della Costituzione, il quale determina le competenze dell'impero e quelle degli Stati che lo compongono. Ma il signor Lasker e gli altri proponenti dichiararono che, qualunque sia l'esito definitivo della loro mozione, essi rinnoveranno la loro proposta finchè termini col trionfare.

Gli stessi giornali pubblicano la risposta del generale Uhrich alle conchiusioni di biasimo emanate in suo confronto dalla Commissione d'inchiesta sulle capitolazioni. Il generale dichiara di non sentirsi colpevole se non di avere sostituiti dei fogli volanti al registro che doveva tenere personalmente.

I Consigli municipali di varie città di Francia ed in ispecie quelli di Lione e di Marsiglia si sono opposti a che avessero luogo processioni per le vie nella ricorrenza della festa del *Corpus Domini*. La *France* dice che « nello stato presente degli spiriti e quando una minima circostanza può infiammarli essa capisce che qualche volta le pubbliche processioni sieno da impedire là dove potrebbero presentare degli inconvenienti. »

Il 31 maggio l'Assemblea di Versaglia ha continuata la discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito e ne approvò gli articoli fino al 21. La seduta non prestò occasione ad incidenti notevoli.

I fogli parigini recano la protesta data in luce dal Consiglio municipale di Strasburgo contro il verdetto motivato del Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni. Dopo un lungo preambolo nel quale sono accennate le ragioni della protesta, il documento esprime il voto che venga aperta una controinchiesta nella quale si ricevano le deposizioni di tutte le persone che possedono in proposito informazioni precise ed autentiche.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si continuò la discussione del bilancio definitivo del Ministero della Guerra per l'anno corrente. Ne furono approvati ventisei capitoli, di parecchi de' quali ragionarono i deputati Salvatore Morelli, Botta, Michelini, Di Gaeta, Sulis, D'Ayala, Depretis, Valerio, Silvio Spaventa, Trombetta, Corrado, Mezzanotte, Damiani, San Donato, Tamajo, Bertea, Asproni, il relatore Farini, il Ministro della Guerra e il Ministro delle Finanze.

Il Ministro dei Lavori Pubblici presentò una relazione sopra l'esecuzione delle leggi speciali, riguardanti i porti, sino al 1870, e i rendiconti delle spese fatte nel 1871 per nuove opere eseguite nei porti e per l'illuminazione e manutenzione dei fari e fanali.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 3.

È completamente falsa la voce che Rochefort subirà la sua condanna nel forte Lamalgue di Tolone. Non fu presa alcuna decisione di questo genere, e la sola Commissione delle grazie potrebbe commutargli la condanna.

È smentita la voce che siano state sospese le trattative pendenti colla Germania per la liberazione del territorio. Le trattative progrediscono regolarmente e in modo soddisfacente.

Londra, 3.

Il *Times* pubblica il seguente dispaccio di Filadelfia, in data di ieri:

La risposta del governo americano persiste nel rifiuto di inviare l'articolo suppletorio dinanzi al Senato per modificarlo nuovamente. Esprime il desiderio che l'Inghilterra accetti l'articolo come fu modificato dal Senato.

Il Congresso decise di prolungare la sessione fino al 10 giugno.

Madrid, 3.

Il maresciallo Serrano spiegherà oggi al Congresso dal suo posto di deputato la Convenzione di Amorobieta. La maggioranza presenterà una proposta tendente ad approvare la sua condotta. Dopo la votazione di questa proposta, Serrano presterà il giuramento come presidente del Consiglio.

Dicesi che parecchi radicali imiteranno Zorilla e si ritireranno.

Il *Giornale Ufficiale* annunzia che la banda di Carasa fu sciolta.

La banda di Cuevillas fu sconfitta ed ebbe 14 morti, parecchi feriti e 53 prigionieri.

Carasa trovasi sempre nella Navarra.

La strada ferrata di Bilbao fu ristabilita.

340 carlisti si sono sottomessi a Villareal e 347 a Zumarraga.

Le notizie ufficiali e particolari confermano che la pacificazione delle provincie basche può considerarsi come completa.

Una banda di malfattori fu sciolta nella provincia di Alicante.

Un'altra banda comparve nei dintorni di Xeres ma è senza importanza; ignorasi la sua bandiera.

Vienna, 3.

Seduta del Reichsrath — Il ministro dell'interno parla della inondazione della Boemia e annunzia la presentazione di un progetto di credito per soccorrere quell'infelice popolazione.

Il ministro dei culti promette di presentare nella prossima sessione i progetti di legge confessionali.

La Camera approva alla quasi unanimità che il nuovo codice criminale sia esteso alla Dalmazia, alla Gallizia ed alla Bucovina, essendosi i deputati di questi paesi pronunziati calorosamente in questo senso.

New-York, 3.

Oro 114 1/2.

Madrid, 4.

Dopo di avere udite le spiegazioni del maresciallo Serrano, il Congresso approvò con 140 voti contro 22 l'indulto di Amorobieta e la condotta del maresciallo. Questi presterà oggi il giuramento come presidente del Consiglio e ministro della guerra.

Le bande delle provincie di Valenza e di Castellon sono scomparse, al pari di quelle della Biscaglia.

Borsa di Vienna — 3 giugno.

	1°	3
Mobiliare	336 10	336 40
Lombarde	203 40	205 40
Austriache	356 50	355 —
Banca Nazionale	838 —	840 —
Napoleoni d'oro	8 93 1/2	8 93 1/2
Cambio su Londra	112 10	111 70
Rendita austriaca	72 30	72 30

Borsa di Parigi — 3 giugno.

	1°	3
Rendita francese 3 0/0	55 80	55 72
Rendita francese 5 0/0	86 95	87 12
Rendita italiana 5 0/0	69 85	69 90
Consolidato inglese	92 1/4	92 5/16
Ferrovie Lombardo-Venete	458 —	463 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	260 75	262 50
Ferrovie Romane	136 —	133 —
Obbligazioni Romane	186 —	187 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	201 —	201 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 75	208 75
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 1/2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	487 50
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 38	25 39
Aggio dell'oro per mille	2 —	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 3 giugno.

	1°	3
Consolidato inglese	92 1/4	92 1/2
Rendita italiana	69 —	69 1/4
Turco	54 —	54 1/4
Spagnuolo	30 5/8	30 5/8

Borsa di Berlino — 3 giugno.

	1°	3
Austriache	212 1/2	212 3/4
Lombarde	122 7/8	123 3/4
Mobiliare	202 3/8	202 1/2
Rendita italiana	67 3/4	69 1/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa debole in causa delle realizzazioni.

Chiusura della Borsa di Firenze — 4 giugno.

	3	4
Rendita 5 0/0	75 22	74 95
Napoleoni d'oro	21 42	21 41
Londra, 3 mesi	26 94	26 90
Francia, a vista	107 —	107 —
Prestito Nazionale	81 70	81 70
Azioni Tabacchi	746 —	747 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	485 75	486 50
Obbligazioni id.	222 —	222 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1723 1/2	1784 1/2

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 3 giugno 1872 (ore 16).

Nelle ultime 24 ore pioggie ad intervalli in vari punti della penisola. Pioggia leggerissima e di breve durata nel nord della Sicilia; oggi continua il tempo piovoso nell'Italia settentrionale e centrale. Il cielo è coperto o nuvoloso nella meridionale, tranne a Messina, a Catania e Capo di Spartivento. I venti si mantengono in generale deboli e vari, il mare calmo, agitato soltanto sulle coste della Sardegna, a Malta e nel golfo di Taranto. Il barometro è sceso fino a 5 mm. specialmente da Aosta ad Ancona. Non vi sono indizi di notevoli variazioni nello stato meteorologico dell'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 3 giugno 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	758 4	758 4	758 1	757 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 2	20 6	20 0	15 8	Termometro
Umidità relativa	76	58	55	79	Massimo = 22 1 C. = 17 7 R.
Umidità assoluta	11 08	10 02	10 19	10 54	Minimo = 11 0 C. = 8 8 R.
Anemoscopio	N. 2	S. SO. 6	S. 11	S. 2	
Stato del cielo	8. piccoli cumuli	8. nuvolo	0. coperto	0. piove	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 4 giugno 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 82	74 80	75 15	75 10	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	82 35	82 30	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	509 50
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 30	72 25	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 10	70 05	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 12 1/2	71 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3855
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1610 —	1607 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	574 50	574 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	620 —	618 —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	145 —	143 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	202
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	740 —	737 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	202
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	524 —	520 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	225 —	220 —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 90	105 75
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 92	26 90
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 45	21 43
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 74 85, 82 1/2, 80 contanti; 75 10, 12 1/2, 15 fine corr.
Prestito Naz. piccoli pezzi 82 25 cont.
Prestito Romano, Blount 71, 71 10, 05 cont.
Banca Generale 574, 574 50 contanti, 575 50 fine corr.
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas 740 cont.

Il Deputato di Borsa: *Il Sindaco*: ALESSANDRO MARCHIONNI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROSPETTO dei prodotti delle Ferrovie del Regno dal 1° gennaio al 30 aprile 1872, in confronto con quelli del 1871 (*dedotta l'imposta del decimo*).

	Alta Italia 1872	Alta Italia 1871	Romane 1872	Romane 1871	Meridionali 1872	Meridionali 1871	Calabro-Sicule 1872	Calabro-Sicule 1871	Torino-Ciriè 1872	Torino-Ciriè 1871	Sarde 1872	Sarde 1871	Torino-Rivoli 1872	Torino-Rivoli 1871	Totale 1872	Totale 1871
Proventi assoluti.	Ch. 2968	Ch. 2905	Ch. 1524	Ch. 1511	Ch. 1307	Ch. 1307	Ch. 631	Ch. 631	Ch. 21	Ch. 21	Ch. 128	Ch. »	Ch. 12	Ch. »	Ch. 6591	Ch. 6275
Mese di aprile.																
Viaggiatori	3,249,867	2,631,367	1,275,437	995,616	775,111	689,586	168,851	159,775	21,854	21,623	19,853	»	7,026	»	5,515,499	4,497,967
Bagagli e cani	150,613	119,067	105,682	79,851	35,174	38,080	6,244	7,657	120	136	1,129	»	67	»	299,036	289,291
Merci a grande velocità	553,615	530,416	154,584	126,650	128,579	129,232	15,044	12,980	518	412	861	»	»	»	853,201	799,690
Merci a piccola velocità	2,482,912	2,427,603	550,245	431,189	511,743	395,951	102,650	78,411	1,876	1,493	5,673	»	»	»	3,655,099	3,334,647
Introiti diversi	»	»	5,158	23,481	8,739	5,361	1,284	3,891	347	222	433	»	687	»	16,648	32,955
Totali di aprile	6,437,007	5,708,453	2,089,113	1,656,287	1,459,346	1,253,210	294,073	262,714	24,215	23,886	27,949	»	7,780	»	10,339,483	8,904,550
Mesi antecedenti	16,052,767	14,526,836	5,053,840	3,926,248	3,662,948	3,230,901	949,801	833,925	65,251	62,289	69,900	»	15,445	»	25,869,452	22,580,199
Totali dal 1° gennaio	22,489,774	20,235,289	7,142,953	5,582,535	5,122,294	4,484,111	1,243,874	1,096,639	89,466	86,175	97,849	»	23,225	»	36,208,935	31,484,749
Differenze nel 1872.																
Mese di aprile, in più	728,554		432,826		206,136		31,359		329		27,949		7,780		1,434,933	
Mese di aprile, in meno	»		»		»		»		»		»		»		»	
Dal 1° gennaio al 30 aprile, in più	2,254,485		1,560,418		638,183		146,785		3,291		97,849		23,225		4,724,186	
Dal 1° gennaio al 30 aprile, in meno	»		»		»		»		»		»		»		»	
Prodotto chilometrico (ragguagliato ad un anno di esercizio).																
Mese di aprile	26,720	25,037	16,726	13,857	13,638	11,712	5,766	5,151	14,244	14,050	2,851	»	7,938	»	19,290	17,391
Dal 1° gennaio al 30 aprile	23,353	22,173	14,179	11,239	11,857	10,452	6,035	5,510	12,966	12,489	3,086	»	5,864	»	16,864	15,403
Differenze nel 1872.																
Mese di aprile, in più	1,683		2,869		1,926		615		194		»		»		1,899	
Mese di aprile, in meno	»		»		»		»		»		»		»		»	
Dal 1° gennaio al 30 aprile, in più	1,180		2,939		1,405		525		477		»		»		1,461	
Dal 1° gennaio al 30 aprile, in meno	»		»		»		»		»		»		»		»	

Dal 1° gennaio al 30 aprile 1872 vennero aperti all'esercizio i seguenti tronchi di ferrovia:

		chil.	
Alta Italia	Da Savona a Ventimiglia il 25 gennaio	108	115
	Da Ventimiglia al confine francese il 18 marzo	7	
Sarde	Da S. Gavino ad Oristano il 15 gennaio	45	78
	Da Decimomannu a Siliqua il 6 aprile	18	
	Da Sassari a Portotorres il 10 aprile	20	
		Totale chil.	193

NB. Il prodotto dei mesi antecedenti viene esposto colle nuove cifre presentate dalle Società in seguito a rettificazione delle rispettive contabilità.

Nella lunghezza della rete dell'Alta Italia sono compresi 29 chilometri, ed in quella delle Calabro-Sicule 8 chilometri, i quali essendo comuni a due linee non entrano nei computi che si stabiliscono per determinare i prodotti chilometrici.

Si osserva infine che questi prodotti, ragguagliati ad un anno di esercizio, sono conteggiati in base ai giorni di effettivo esercizio delle ferrovie.

PROVINCIA DI GROSSETO

2º AVVISO D'ASTA

Per la nomina del ricevitore provinciale.

Rimasto deserto lo incanto tenuto nel 27 maggio decorso per la nomina del ricevitore provinciale, siccome annunziava il precedente avviso 14 aprile e giusta resulta dal relativo atto pubblico, rogato in detto giorno (27 maggio) dal notaro ser Socrate Raveggi, e registrato a Grosseto nel successivo 28, *gratis*, da Pianigiani, e dovendosi procedere in ordine al disposto dagli articoli 11 e 77 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), ad un secondo esperimento d'incanto,

Rendesi perciò pubblicamente noto:

Che la mattina del 21 giugno corrente, ad ore 11 antimeridiane avrà luogo in Grosseto nella sala delle adunanze del Consiglio provinciale e dinanzi la Deputazione lo esperimento di un pubblico secondo incanto col metodo della estinzione della candela vergine per la nomina del ricevitore suddetto in base ai seguenti oneri, patti e condizioni:

La Deputazione provinciale, avendo deliberato di affidare il servizio di tesoreria della provincia di Grosseto ad un cassiere speciale, il ricevitore non avrà l'ufficio di tesoriere della provincia.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore sono quelli stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), e dal relativo regolamento del 1º ottobre 1871, numero 462 (Serie 2ª), dal Regio decreto 7 ottobre dello stesso anno, e dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1º detto, n. 463 (Serie 2ª), quali tutti sono ostensibili presso la R. prefettura, la Intendenza di finanza, le Agenzie delle imposte e gli uffizi comunali della provincia.

Il ricevitore provinciale dovrà prestare, sia in proprio, sia a mezzo di terza persona una cauzione in beni stabili o in rendita del Debito Pubblico dello Stato per la somma di lire duecentoventimila, ai termini dell'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871.

L'ufficio del ricevitore dovrà stare, di regola generale, nel capoluogo della provincia, ma attese le condizioni speciali di questa, il ricevitore avrà l'obbligo di trasferire nell'estiva stagione la sua residenza in Scansano o in altro luogo prescelto per residenza della prefettura, senza diritto ad alcun compenso o rimborso di spese per il trasferimento e la residenza suddetti.

L'orario da osservarsi dal ricevitore è quello stabilito dalla Deputazione provinciale nel modo che appresso:

Tutti i giorni non festivi, secondo il R. decreto de' 17 ottobre 1860, n. 5342, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 12 meridiane, e dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre; e dalle ore 9 ant. alle 12 merid., e dalle ore 3 alle ore 6 pom. nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre di ogni anno.

Il ricevitore è retribuito ad aggio; e la misura di questo, sulla quale dovrà aprirsi l'asta, venne dal Consiglio provinciale determinata nella proporzione di una lira per ogni cento lire di versamenti in tesoreria.

Per essere ammessi al concorso occorre fare un deposito alla Cassa provinciale od alla Tesoreria governativa in Grosseto, della somma di lire ventottomila novecento quaranta (28,940) pari al due per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in L. 1,447,000, in denaro, o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa seguente: Rendita 5 p. 0[0 L. 74 20 — Detta 3 p. 0[0 L. 43 70 — Prestito Nazionale L. 81 80 — Obbligazioni Beni Ecclesiastici L. 85.

Non sono ammessi all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 14 e 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere atergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura; e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve essere fatta all'atto dell'aggiudicazione e accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, sotto obbligazione di chi la fece e guarenti, sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi colpita da qualcuno dei divieti di sopra accennati.

La ricevitoria sarà aggiudicata, qualunque sia il numero delle offerte, e salva l'approvazione del Ministero delle Finanze, a quello fra i concorrenti che sulla misura dell'aggio, in base alla quale venne aperta l'asta, avrà offerto un maggior ribasso durante l'accensione ed estinzione delle candele, nel modo prescritto dall'art. 94 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato; e l'aggiudicatario rimarrà obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. In conseguenza, finita l'asta, saranno restituiti agli attendenti i depositi fatti a garanzia delle singole offerte, e verrà trattenuto soltanto quello dell'aggiudicatario.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione e al contratto definitivo saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 98 della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

Grosseto, 1º giugno 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
COTTA RAMUSINO.

2603

STRADE FERRATE ROMANE

Impresa Costruttrice G. di Salamanca

AVVISO.

Essendo rimaste compiute per le linee giacenti nel territorio soggetto alle Regie prefetture di Roma ed Ancona tutte quante le operazioni attinenti alle espropriazioni e indennità relative, ed essendo stato eseguito dalla Impresa Salamanca il pagamento o regolare deposito dei prezzi, indennità, frutti, raccolte pendenti, rimborsi di dazi e quant'altro si riferisca direttamente o indirettamente alle espropriazioni stesse, e dovendo la Impresa predetta eseguire la consegna delle relative posizioni alla Società proprietaria delle linee, cioè alla Società delle Strade Ferrate Romane; questa all'effetto di prevenire ogni possibile futuro obietto ha domandato che sia di nuovo pubblicato il quadro relativo alle espropriazioni stesse, e che sia dato un termine di tre mesi a tutti gli aventi interesse per la esibizione dei reclami, alla qual cosa si è prestata l'Impresa Salamanca, senza intendere con ciò di rinunziare per nulla alla piena efficacia dei propri diritti nascenti dalle cose e condizioni stipulate, ed anzi ai fatti e ai documenti pienamente riportandosi, e perciò:

1º Si notifica a tutti gli aventi interesse che il prospetto delle espropriazioni occorse nel territorio della Regia prefettura di Perugia con le principali indicazioni, è stato pubblicato dalla sullodata Regia prefettura colla notificazione del 29 corrente, trovandosi ostensibile nella segreteria delle rispettive comunali.

2º Si assegna a tutti gli aventi interesse, e così agli espropriati o loro aventi causa, confinanti e terzi in genere, tanto se i loro nomi sieno compresi o non sieno compresi nel prospetto predetto, il termine perentorio di mesi tre dalla data del presente avviso ad avere inviati alla Direzione generale delle Ferrovie Romane in Firenze i loro reclami o domande per tutto ciò che credessero di diritto in ordine o per occasione delle espropriazioni stesse e tanto per ciò che si riferisca alla regolarità dei documenti come al fatto, al modo e alla completezza dei pagamenti o dei depositi, passi, servitù, saldo di frutti e di tasse fondiarie e ad ogni altro che sia di ragione, tanto se resultante come se non risultante dalle indicazioni poste nel prospetto.

3º Decorso il termine che sopra, la Società delle Ferrovie Romane non intende di dare ulteriore ascolto a qualsivoglia nuova domanda o pretesa che fosse in seguito e da chiunque elevata per tutto ciò che si riferisca alle espropriazioni eseguite come sopra dalla Impresa Salamanca, colla quale andrà a definire nel modo che crederà più opportuno i propri interessi.

Firenze, li 31 maggio 1872.

2598 **La Direzione.**

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI BRINDISI

2596

L'assemblea generale degli azionisti è convocata pel giorno 1º luglio p. v. nella sede centrale della Società, posta in Roma, via delle Stimmate, n. 34, piano 1º, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1º Riconoscere ed approvare il versamento delle quote sociali, ed il valore delle proprietà immobiliari della Compagnia.
2º Discutere ed approvare lo statuto sociale.
3º Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
4º Comunicazioni diverse.

Non potranno intervenire all'adunanza che i portatori di n. 10 azioni almeno, i di cui titoli sieno stati depositati *cinque giorni* prima presso la Direzione della Compagnia suddetta.

Roma, il 1º giugno 1872. *I Promotori.*

SOCIETÀ EDIFICATRICE ITALIANA

Con Decreto Reale 18 aprile 1872, n. 266, serie 2ª (parte supplementare), è stata autorizzata la Società Cooperativa Immobiliare di Firenze ad assumere, ai termini della deliberazione delli 10 marzo 1872 dell'assemblea generale degli azionisti, il titolo di *Società Edificatrice Italiana*, non che ad aumentare a 3 milioni di lire il capitale sociale, diviso in 12,000 azioni al portatore di L. 250 ciascuna, di cui furono effettivamente sottoscritte 9717, sulle quali azioni fu effettivamente pagato 945,711 a tutto il 25 maggio, con la facoltà di emettere, salvo l'approvazione governativa, altre sette serie di 4000 azioni ciascuna fino a concorrenza di 10 milioni.

La durata della Società sarà di anni 50 dal giorno 14 maggio 1872, data della pubblicazione del R. decreto sopradetto.

Lo scopo della Società è la costruzione di opere pubbliche, case, opifici, magazzeni per conto proprio o dei terzi.

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione di 12 consiglieri effettivi e 4 consiglieri supplenti; ad immediata dipendenza del Consiglio funziona un Direttore generale.

La sede della Società è in Firenze; essa ha sede succursale in Roma, e può stabilire altre sedi e succursali in altre città d'Italia.

È incaricato di firmare il Direttore Generale.

26 maggio 1872. 2597

AVVISO 2573

PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma,

Visto l'art. 679 Codice di procedura civile, fa noto

Che con sentenza della prima sezione di questo tribunale civile di pari data, il signor Camillo Onesti fu Pietro di Roma nella qualità di amministratore del patrimonio di Giuseppe Contini, e nello interesse del detto patrimonio, è stato dichiarato compratore di un fabbricato posto in Roma in via de' Ss. Vincenzo ed Anastasio a Trevi, num. 14, e vicolo del Babuccio n. 16, 17 e 18 corrispondente alla mappa censuaria rione secondo, numeri 330, 331. Il detto fabbricato consiste in tre cantine, un piano terreno, cioè bottega in via de' Ss. Vincenzo ed Anastasio a Trevi, numero 14, con una camera annessa e cucina aventi ingressi nel vicolo del Babuccio num. 16, 18, ed un piano superiore avente lo stesso. Confina da due lati con la via de' Ss. Vincenzo ed Anastasio a Trevi e vicolo del Babuccio, dal lato posteriore coi beni de' PP. della Chiesa Nuova, e nel lato sinistro col signor Contini. — È gravato dell'annua dativa reale di lire ventisette e centesimi 87, della tassa comunale di lire sedici e centesimi ottantotto, e sopratassa provinciale di lire 11 e cent. quindici.

Il soprascritto fabbricato è rimasto deliberato per la somma di lire dodicimila settecento sessanta.

Fa noto ancora, che al detto prezzo può offrirsi l'aumento del sesto, e che il termine per l'aumento scade il giorno dodici del prossimo mese di giugno.

Roma, 28 maggio 1872.
Il cancelliere Berti.

Per copia semplice conforme al suo originale che si rilascia per uso d'inserzione.

Roma, dalla cancelleria del suddetto tribunale questo dì 28 maggio 1872.

Il cancelliere
BERTI.

DELIBERAZIONE. 2362

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione della 4ª sezione del tribunale civile di Napoli del 10 maggio 1872, sul rapporto del giudice delegato uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico in Firenze, che i certificati di rendita intestati a Maria Izzo fu Gennaro, sotto i numeri 4378, 48068, 90640, 98796, 111644 e 152760, in uno dell'annua rendita di lire 1090, sia convertita in tanti certificati di rendita iscritta come appresso: – A Fortunata Izzo fu Gennaro, maggiore, annue lire 150 – A Michele Izzo fu Luigi, maggiore, lire 65 – A Vincenzo Izzo fu Luigi, minore sotto l'amministrazione di detto Michele lire 65 – A Concetta Izzo fu Michele, minore sotto l'amministrazione di sua madre Maria Starace fu Raffaele, annue lire 15 – A Teresa Izzo fu Michele, minore sotto detta amministrazione lire 45 – A Giovanni Izzo fu Michele, minore sotto detta amministrazione lire 15 – A Vincenzo Izzo fu Michele, sotto detta amministrazione lire 15 – A Eduardo Izzo fu Michele, sotto detta amministrazione lire 15 – A Gaetana Izzo fu Michele, maggiore lire 15 – Ad Antonia Izzo fu Michele, maggiore lire 15 – A Raffaela Izzo fu Gennaro, maggiore lire 150 – A Giuseppe Izzo fu Gennaro, maggiore lire 90 – A Francesco Izzo fu Gennaro, maggiore lire 185 – A Pasquale d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Gennaro d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Raffaela d'Angelo fu Giosuè, maggiore lire 20 – A Francesco d'Angelo fu Antonio, minore sotto l'amministrazione di sua madre Anna Esposito fu Giovanni lire 20 – A Carmela d'Angelo fu Giosuè, maggiore, lire 20 – A Carmine Fajella di Vincenzo, maggiore, lire 5 – A Gennaro Fajella di Vincenzo, maggiore, lire 5 – Ad Antonio Fajella di Vincenzo, maggiore, lire 5 – A Maria Fajella, minore, sotto la amministrazione di suo padre Vincenzo lire 5 – A Gabriele Zimmaro di Luigi, maggiore, lire 100 – Allo stesso annue lire 80.

Rettificazione alla 1ª pubblicazione.

Per difetto nell'originale, nella 1ª pubblicazione di questa *Deliberazione* fatta nel Supplemento al n. 143, furono omesse le seguenti parole: *A Carmela d'Angelo fu Giosuè, maggiore, lire* 20, le quali dovevano seguire dopo le altre quattro intestazioni per lire 20 a ciascun coerede, e precisamente dovevano rimanere otto versi prima della fine.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla quinta sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli.

(2ª *pubblicazione*)

Numero d'ordine 564.

Sulla dimanda de' signori Vincenzo, Raffaele, Giuseppe e Pasquale Pucino e conjugi Maria Concetta Pucino e Gaetano d'Aquino e conjugi Maria Clementina Pucino e Luigi Giuliano, tutti essi Pucino figli ed eredi del fu Filippo, domiciliati in Napoli presso il loro procuratore signor Ambrogio Greco, strada Pignasecca, numero ventuno.

Il tribunale ha deliberato come segue:

Il tribunale udito il rapporto del giudice delegato signor Mariottino, deliberando in camera di consiglio, uniformemente al Pubblico Ministero, dichiara che i signori Vincenzo, Raffaele, Giuseppe, Pasquale, Maria Concetta e Maria Clementina, sieno i legittimi eredi del padre loro Filippo.

Ordina quindi alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che dell'annua rendita di lire tremila cento sessantacinque, risultante dal certificato numero cinquantasettemila novecento novantanove, numero tredicimila trecento settantuno del registro di posizione a favore di Pucino Filippo fu Vincenzo, a norma dell'istrumento di divisione del quattordici marzo ultimo scorso per notar Amodio, intesti annue lire seicento quindici a Pucino Vincenzo fu Filippo.

Annue lire cinquecentoventi a Pucino Raffaele fu Filippo,

Annue lire cinquecento cinquantacinque a Pucino Giuseppe fu Filippo.

Annue lire cinquecentoventicinque a Pucino Pasquale fu Filippo.

Annue lire settecento settantacinque a Pucino Maria Concetta fu Filippo

Ed annue lire centosettantacinque a Pucino Maria Clementina fu Filippo.

Così deliberato da' signori cavaliere Giovanni de Monte vicepresidente, Pasquale de Angelis ed Errico Mariottino giudici, il dì ventidue aprile mille ottocento settantadue.

Firmati: Giovanni de Monte — Gaetano Patini vicecancelliere.

Specifica:

Carta e marca da bollo	L. 2 40
Per 2 facciate di scritturazione e repertorio centesimi	» 80
Totale . . .	L. 3 20

Rilasciata al procuratore signor Ambrogio Greco, il dì 13 maggio 1872.

Per estratto conforme.

Pel sost.º procuratore del Re reggente la cancelleria del tribunale:

2348 PASQUALE PISANI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 18 maggio 1872, instanti li Augusto e Paolo fratelli Simondi fu causidico capo Carlo, dichiarò di esclusiva loro proprietà il certificato nominativo numero 82984, della rendita di lire mille, consolidato italiano cinque per cento, intestato al detto loro padre fu notaio Tommaso, domiciliato in Torino, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il trasporto in loro capo coll'annotazione del vincolo ipotecario a favore di Giuseppe Rossetti su di esso esistente.

2564 MACHIORLETTI, proc. capo.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione, riunito in camera di consiglio nel giorno 18 maggio 1872, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire la cartella di rendita consolidata di lire 76,445 (dico settantaseimila quattrocento quarantacinque), avente il numero 48715, e l'altra cartella, od assegno provvisorio, per l'annua rendita di cent. 15, avente il numero 4658, intestata a favore dell'eredità del fu commendatore Chiaveri Agostino come appresso, cioè: quanto all'annua rendita di lire 54,815 15, venga rilasciata una o più cartelle libere al portatore da consegnarsi a S. E. D. Filippo Orsini principe di Roccagorga; quanto alla rendita di lire 21630 venga intestata a favore del minorenne D. Domenico Napoleone Orsini figlio del nominato D. Filippo, domiciliato in Roma, vincolata quanto alla proprietà durante l'età minore del detto D. Domenico Napoleone, e quanto all'usufrutto vincolato a favore del di lui padre D. Filippo Orsini sua vita naturale durante.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti validi di ragione, ed a senso di legge e regolamenti in vigore.

2406 Dott. PAPAROZZI PIETRO, proc.

2416 DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica che con deliberazione resa dal sullodato tribunale a' ventisette aprile milleottocento settantadue, venne disposto quanto appresso:

Il tribunale deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a trasferire al nome di Rachela Montuori di Avellino la rendita di lire trentatrè intestata al fu Francesco Montuori risultante dal certificato numero trentanove in data trenta aprile 1862 col godimento dal 1º aprile al primo ottobre; e di tramutare in iscrizioni al portatore le altre due rendite nominative intestate al detto fu Francesco Montuori, l'una di lire ottocentotrenta come dal certificato numero 112674 in data 29 luglio 1865 col godimento dal primo luglio al primo gennaio, e l'altra di lire trentacinque sotto al numero 133674 in data ventitrè febbraio 1867, facendosi otto cartelle di lire cento, sei da lire dieci, ed una da lire cinque. Nomina l'agente di cambio signor Giuseppe Saraco per eseguire le operazioni come sopra disposte.

A richiesta del procuratore signor Modestino Galeota si rilascia il presente oggi quattro maggio milleottocento settantadue 1872.

Il cancelliere del tribunale
GIUSEPPE COTTICELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte R. di appello di Firenze, sezione civile ha proferito il dì 11 maggio 1872 un decreto con cui

1º Dichiara che alle signore Giulia Sofia Enrichetta Luisa moglie del dottore Enrico Luigi Roche domiciliata a Clarens cantone di Vaud (Svizzera), Carlotta Elisabetta vedova del dottore Alfredo Charannes dimorante a Losanna (Svizzera) e Luisa Margherita Antonia moglie dell'ing. Otto Federigo Veillon dimorante a Grellingen (cantone di Berna (Svizzera) appartiene nella loro qualità di uniche figlie ed eredi *ab intestato* di Giovanni Luigi Gabbriele, di Giovan Luigi Fabre pastore e professore a Losanna, ivi morto il 28 agosto 1870, la proprietà di un certificato di num. 40149 di rendita cinque per cento per lire centocinque, iscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano li 30 settembre 1862 a favore del nominato Giovanni Luigi Gabbriele di Giovan Luigi Fabre.

2º Autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad operare sia la traslazione di detta rendita dal nome di Fabre Giovanni Luigi nel nome delle di lui figlie ed eredi ricordate, oppure a tramutare detta rendita in titoli al portatore, secondochè ne faccia domanda il mandatario sottoscritto.

Firenze, li 22 maggio 1872.

2429 AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

DELIBERAZIONE. 2221

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, seconda sezione civile (con deliberazione de' 21 febbraio 1872), ordina alla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti in Firenze di pagare libera coi relativi interessi alla signora Libertà Pizzo siccome unica erede del soldato Raffaele Brescia, non che della defunta figlia Rosa Brescia, la resta del premio a costui dovuta per la surrogazione militare in lire quattrocento cinquantuna e centesimi 42 che trovasi depositata nella cassa suddetta, giusta la cartella di deposito col numero 28162.

DECRETO. 2364

(2ª *pubblicazione*)

Proposto il presente ricorso e sentita sul medesimo la relazione del giudice delegato;

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Visto l'art. 102 del decreto R. 8 ottobre 1870, n. 5943;

Ritenuto essere stato giustificato col decreto di aggiudicazione della eredità di Francesco Rizzi in data 5 settembre 1860 della R. pretura di Pizzighettone come unici successibili *ex lege* sieno i figli di detto Rizzi, e cioè: Marianna, Giuseppe, Annunciata, Marietta e Vittorio coll'usufrutto di un sesto alla vedova Carlotta Riboni e loro madre;

Ritenuto che detti figli sono tutti ora rappresentati dalla Riboni attuale ricorrente;

Vista la dichiarazione di svincolo della cartella al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia num. 4147, S. prima, rendita cinque per cento di annue lire 38 88, stata depositata a cauzione del contratto d'affitto del diritto di passo sul fiume Adda a Formigara, — dichiarazione rilasciata dal ministro delle finanze in data 24 gennaio 1870;

Ritenuto quindi che anco gli eredi del depositante Rizzi hanno diritto al rilascio di detta cartella;

Questo R. tribunale civile deliberando in camera di consiglio autorizza la Cassa depositi e prestiti a rilasciare la cartella di cui sopra rappresentata nella polizza num. 4238 alla Carlotta Riboni nella sua qualità sopra indicata o a chi sarà legittimato da lei procuratore, e ciò purchè non risulti alcun vincolo sulla cartella stessa a favore dei terzi.

Cremona, dal R. tribunale civile e correzionale 4 maggio 1872.

MAGGIONI, presidente.
G. NULLI, vicecancelliere.

DELIBERAZIONE. 2220

(3ª *pubblicazione*)

La 4ª sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione del 22 aprile 1872 ha disposto:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulle uniformi conclusioni del Ministero Pubblico, inteso il rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano di eseguire il tramutamento di due certificati di rendita iscritta intestati a Tedesco Gelsomina di Raffaele, domiciliata in Napoli, l'uno di annue lire trecentocinque col n. quindicimila seicento trentaquattro, e di posizione seimila cinquecento trentacinque, e l'altro di annue lire quaranta, sotto il numero settantatremila dugento sette e di posizione diciassettemila ottocento ottantasette, e ne formi quindi uno solo certificato di lire trecento quarantacinque in testa alla signora Gaetana Tedesco del fu Gaetano, rilasciandolo alla medesima.

EUGENIO CALIFANO fu Giuseppe, domiciliato Strada S. Giovanni in Porta n. 29.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Roma sulla domanda avanzata dal signor Pietro Feoli possessore della primogenitura istituita dal fu commendator Agostino Feoli per ottenere lo svincolo e cancellamento tanto del vincolo primogeniale, quanto di quello di usufrutto apposto in favore dei suoi zii Giuseppe e Michelangelo Filippo Feoli e della sua zia Caterina Feoli ora defunta dalle tre infradicende cartelle di consolidato ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto, ecc.,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a cancellare tanto il vincolo primogeniale, quanto quello di usufrutto apposto nelle tre cartelle consolidate l'una dell'annua rendita di lire 11,825, portante il numero 52736, del certificato e numero 73934 del registro, l'altra di lire 6450, numero 52735 del certificato e numero 73931 del registro e la terza di lire 6450, numero 52734 del certificato, e numero 73934 del registro, consegnandole liberamente al ricorrente Pietro Feoli.

Roma, 18 aprile 1872. — Jorio presidente — Coppolo vicecanc.

Per copia conforme all'originale che si rilascia al procuratore sig. Camillo Gavini.

Roma, dalla cancelleria civile, questo dì 19 aprile 1872. — Il cancelliere Berti.

2229 CAMILLO GAVINI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lucca, sezione civile, camera di consiglio, composto degli illustrissimi signori Paolo Parenti presidente, Tito Gori e Leopoldo Chiaromanni giudici.

Sul ricorso presentato col ministero del dott. Michelangiolo Lorenzi da Agostino e Pietro del fu Vincenzo Bellandi, e da Ferdinando e Giov. Battista del fu Angiolo Bellandi, qualificati e domiciliati come in detto ricorso:

Sentita la relazione del giudice incaricato a riferire sul medesimo;

Visti i documenti prodotti;

Visto il parere scritto del Pubblico Ministero;

Dichiara essere i ricorrenti Agostino, Pietro, Ferdinando e Giovan Battista Bellandi nel diritto di ritirare, quali eredi testamentari del sacerdote Agostino Bellandi, dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze le somme di lire cento quarantasette e duecento novantaquattro, state presso la medesima depositate dal loro autore don Agostino Bellandi, e resultanti la prima di lire 147, da certificato di numero 2493 e la seconda di lire 294, dall'altro certificato di numero 2511.

Autorizza conseguentemente l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze a restituire la somma stessa ai detti Agostino, Pietro, Ferdinando e Giov. Battista Bellandi.

Così decretato in Lucca, nella camera di consiglio del tribunale suddetto, li diciannove aprile mille ottocento settantadue. — P. Parenti — F. Del-Rosso.

Per estratto conforme.

2374 Dott. M. A. LORENZI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara sulla istanza del signor avvocato Gaudenzio Ricca, rappresentato dal sottoscritto ha pronunciato il seguente decreto:

Udita in camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso e degli unitivi documenti;

Sentita lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero sullo stesso ricorso emanate;

Ritenuto che dai titoli staccennati risulta che il certificato sul Debito Pubblico dello Stato della rendita di lire 500 col num. 49731 e di cui si tratta, appartiene esclusivamente al ricorrente avvocato Gaudenzio Ricca;

Dichiara spettare ad esso avvocato Gaudenzio Ricca residente in questa città la rendita sul Debito Pubblico dello Stato di lire 500 apparente dal certificato num. 49731 in data primo febbraio 1872, intestata ad Arturo Bardelloni di Giuseppe domiciliato in Novara, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre; e manda quindi alla Amministrazione del Debito Pubblico di tramutare tale rendita in altrettanta al portatore da consegnarsi al predetto avvocato Gaudenzio Ricca.

Novara, 17 maggio 1872.

Firmati: Martorelli presidente e Picco cancelliere.

Si chiede l'inserzione a termini del regolamento 8 ottobre 1870.

Novara, 18 maggio 1872.

2376 AVV. BENZI.

DECRETO. 2232

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino,

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso ed annessi titoli;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato cinque per cento, creazione dieci luglio 1861, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Majna Francesco notaio fu Giovanni domiciliato a Torino, ivi deceduto il 24 gennaio 1871 senza testamento, come da certificato 15 marzo 1862 e 30 agosto 1862, numeri 4979 e 38973, della rendita annua il primo di lire 180 ed il secondo di lire 5, dichiarando tale rendita essere devoluta in forza di legge alli di lui eredi indivisi in parti uguali Luigi, Giovanni, Luigia vedova di Giuseppe Martini, Paolina moglie di Giuseppe Novaria, Virginia nubile, Carlotta moglie di Gaja Federico, Ottavia moglie di Mazzia Costantino, e Adele vedova di Andrea Martino fratelli e sorelle Majna fu Giovanni, domiciliati a Torino, tutti maggiori d'età.

Autorizza la detta Direzione Generale del Debito Pubblico a rimettere le cartelle alli summenzionati eredi indivisi del Francesco Majna od a chi legalmente li rappresenti.

Torino, 29 aprile 1872.

Firmati: Biandrà — Baretta viceccancelliere.

GIO. ANTONIO TRAVERSA, notajo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara sulla istanza del cavaliere dottor Giovanni Fossati, cavaliere dottor Francesco e Marietta fratello e sorella Fortina residenti in Parigi ha pronunziato il seguente decreto;

Sentita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso e degli unitivi documenti;

Ritenuto che dai medesimi risulta che l'avanti indicato titolo nominativo sul Debito Pubblico dello Stato cadde nella successione della Marietta Fossati fu Giacomo Antonio residente in Novara ed ora appartiene esclusivamente alli ricorrenti Fossati e Fortina;

Dichiara spettare ad essi Giovanni Fossati, Francesco e Marietta fratello e sorella Fortina, come unici eredi della sunominata Marietta Fossati la rendita sul Debito Pubblico dello Stato di lire 200 apparente dal certificato nominativo, num. 31579 in data 14 agosto 1862 e manda quindi all'Amministrazione del Debito Pubblico di tramutare la rendita medesima in altrettanta rendita al portatore, da consegnarsi per la concorrente di lire 100 al cavaliere Giovanni Fossati, e per lire 100 alli Francesco e Marietta, fratello e sorella Fortina sunominati.

Novara, 17 maggio 1872.

Firmati: Martorelli presidente, e Picco cancelliere.

Se ne chiede l'inserzione a mente del regolamento 8 ottobre 1870.

Novara, 18 maggio 1872.

2377 AVV. BENZI.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in seconda sezione, con deliberazione del dì 10 maggio 1872, ordina, che tolto il vincolo dotale dalla partita di rendita di annue lire 15150, racchiusa nel certificato del 20 aprile 1866 in testa Piria Teresa fu Giuseppe, segnata al numero 123564, tanto della suddetta rendita, quanto delle altre partite racchiuse nei tre altri certificati, l'uno di lire 955, del 20 aprile 1866, in testa Piria Teresa fu Giuseppe moglie di Filippo Giordano, segnata al numero 123565, l'altro di lire 400 in testa Piria Teresa fu Giuseppe, al num. 54922, e il terzo di lire 255, in testa Piria Teresa fu Giuseppe, segnata al numero 89627, che formano in uno lire 16,760, la Direzione del Gran Libro ne formi quattro distinti certificati, cioè: il primo di annue lire 2960 a favore di Simone Coppola fu barone Giacomo; il secondo di annue lire 4600 a favore di Raffaella Piria fu Giuseppe nubile; il terzo di annue lire 4600 a favore di Luisa Piria fu Giuseppe moglie di Simone barone Coppola; il quarto di annue lire 4600 in favore di Filippo cav. Giordano di Carlo; rimanendo a cura ed obbligo del nominato barone Coppola Simone della rendita delle suddette lire 2960 a lui intestate, estinguere i legati dalla testatrice disposti col suddetto suo testamento come per legge.

Napoli, 21 maggio 1872.

2406 COSMO MONTORO, avv.

AVVISO.

Con sentenza del tribunale civile di Roma, prima sezione, dell'11 maggio 1872 è stata reintegrata nel pieno esercizio de' suoi diritti la nobil signora Maria Longhi in Riccelli. Ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti di legge.

2585 AVV. SETTIMIO COARI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Andrea, Giovanni e Vittore fratelli Gallotti fu Francesco — Pietro, Francesco, Marta, Giuseppe Antonio fratelli e sorella Gallotti fu Giuseppe Antonio. — Marietta Bongiovanni vedova di Giovanni Gallotti quale legale amministratrice del minorenne di lei figlio Agostino Gallotti, tutti di Cannobio (Pallanza) hanno ottenuto il 2 maggio 1872 decreto del tribunale civile e correzionale di Pallanza, con cui si autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico a tramutare, previo annullamento dell'annotazione di vincolo che dichiarò cessato, il certificato sul consolidato italiano cinque per cento, num. 141444 dell'annua rendita di lire 105, nominativo alla fu Ciceri Maria nata Gallotti;

1º In altro certificato della rendita di lire 5 nominativo al minorenne Agostino Gallotti fu Giovanni, amministrato dalla di lui madre Marietta Bongiovanni vedova Gallotti, domiciliato in Cannobio cogli interessi esigibili a Novara.

2º In due cartelle al portatore della rendita di lire cinquanta caduna, da rimettersi il tutto ai ricorrenti.

Pallanza, 17 maggio 1872.

2363 ANGELO MANNI, notaio.

DELIBERAZIONE. 2222

(3ª *pubblicazione*)

Quarta Camera del tribunale civile di Napoli.

Letto il ricorso e gli atti,

Ritenute le considerazioni del Pubblico Ministero,

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno che la rendita iscritta di lire mille trentacinque sotto il n. 1850, in data 22 febbraio 1862, a favore di Avitabile Tommaso fu Gennaro vincolata ad ipoteca a favore dei particolari per i figli nati e nasciturì del suddetto sia intestata senza vincolo alcuno per lire cinquecentoquindici ad Avitabile Tommaso fu Gennaro, per lire dugentosessanta a favore di Avitabile Vincenzo di Tommaso, e per lire dugentosessanta a favore di Avitabile Teresa di Tommaso e l'altro di annue lire due sotto il numero 397 in testa di Avitabile Tommaso fu Gennaro resti tuttavia fermo in testa al medesimo.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Francesco Verde giudici il primo marzo 1872. — Firmati: Giuseppe Gangiano — Giuseppe Caccavale cancelliere. Cancelleria del tribunale civile e correzionale di Napoli, n. 6992 della quietanza; esatto lire quattro e centesimi quaranta.

Napoli, 6 marzo 1872. — Il contabile, Arena. — Vi è il bollo.

AVVISO GIUDICIALE. 2365

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale sedente in Vercelli, sopra domanda delli Angela Lavatelli, Battista, Giuseppa e Gregorio la prima vedova e gli altri figli del fu Gregorio Dell'Erra, residenti in Vercelli, sentito l'avviso dell'ufficio del procuratore del Re, con suo decreto 6 maggio corrente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in tre certificati al portatore della rendita di lire venticinque caduno la cedola del Debito Pubblico (creazione 10 luglio 1861) avente il numero d'ordine 52184, della rendita di lire settantacinque, intestata a Dellera Antonio fu Gregorio di Vercelli per essere tali certificati rimessi uno per caduno alli Battista, Giuseppa e Gregorio fratelli e sorella Dell'Erra fu Gregorio, od a chi legittimamente li rappresenti, dichiarando la stessa Direzione Generale debitamente scaricata per l'operazione di che si tratta mediante copia di detto decreto.

Di quale decreto si inserisce il tenore pegli effetti prescritti dalli articoli 72 e 78 della legge 11 agosto 1870, e ciò a termini dell'articolo 89 della stessa legge.

DELIBERAZIONE. 2355

emessa ai 10 maggio 1872 dal tribunale civile di Napoli.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia tolga il vincolo d'inalienabilità dal certificato per annue lire 295 di rendita al num. 15201 a favore di Pecchia Raffaele, Marianna, Amalia e delle defunte Rosa e Pasqualina, di Vincenzo, minori sotto l'amministrazione del padre; e che venga per cura dell'agente di cambio signor Alberto Prisco, divisa la detta rendita nel modo seguente: lire 25 annue libere al signor Vincenzo Pecchia fu Raffaele; lire 180 annue in due certificati ciascuno di lire 90, l'uno in testa di Marianna, l'altro in testa di Amalia Pecchia, di Vincenzo, minori sotto l'amministrazione del padre; lire 90 attribuite a Raffaele Pecchia e vendute per consegnarsene il ritratto al padre Vincenzo per spenderlo nello impianto a pro del figlio di un negozio di drogheria.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza, sul ricorso di Ernesto Gerra figlio ed erede unico del fu dottor Giuseppe già esattore a Cortemaggiore, con decreto del 17 maggio 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati di rendita consolidato cinque per cento, intestati al nome del prenominato defunto dott. Giuseppe Gerra, e così: 1º Certificato numero 42139 del 30 agosto 1862, per la rendita di lire dieci; 2º Certificato numero 69987 del 29 aprile 1863, per l'annua rendita di lire 1130; 3º Certificato numero 69988 del 29 aprile 1863, per la rendita di lire 120; 4º Certificato numero 76287 del 25 settembre 1863, per la rendita di lire 500; 5º Assegno provvisorio nominativo del 29 aprile 1863, numero 12456, per la rendita di lire 2; e a rilasciare le dette cartelle così tramutate ad Ernesto Gerra, o a chi sarà da lui munito di apposito mandato.

Ciò si pubblica per gli effetti di cui all'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942.

Parma, 18 maggio 1872.

2411 PIETRO LOMBARDINI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto dal signor Baud Germano, luogotenente nel 1º distretto militare di Alessandria, emanava il ventitrè prossimo passato aprile dal tribunale civile e correzionale ivi sedente il seguente decreto:

Dichiara che la somma di lire tremila coi suoi interessi scaduti ed a scadere è caduta nell'eredità del fu Pietro Quillet cui è intestata la cartella di deposito numero 7852, e che il ricorrente Germano Baud, quale esecutore suo testamentario e procuratore della madre erede Gioanna Roullet, ha diritto di esigerla e di passarne quitanza.

Alessandria, 19 maggio 1872.

2426 BAUDOIN sost. SPANTIGATI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che sull'istanza di Mutti Giuseppe diretta a far decretare l'assenza di Paolo Liberini, il Regio tribunale civile e correzionale di Brescia con decreto 20 dicembre 1871, dichiarava l'assenza di Paolo Liberini fu Simone detto Bossola, nato a Nave il 20 aprile 1786, ordinate le occorrenti pubblicazioni e notifiche a sensi degli articoli 23 e 25 Codice civile.

2022 MUTTI GIUSEPPE.

TRAMUTAMENTO DI CARTELLE.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto a chi possa avervi interesse che sul ricorso sporto dal cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro, residente in Torino, questo tribunale civile con decreto del diciassette corrente maggio, dichiarò che li due certificati numeri 46946 e 46947, della rendita il primo di lire quattrocento e l'altro di lire seicento, entrambi intestati al cavaliere Bianchi Giuseppe fu Giov. Battista, spettano per diritto di successione esclusivamente al suddetto cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro; conseguentemente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore le rendite iscritte a favore del suddetto cavaliere Bianchi Giuseppe fu Giovan Battista come dai suddetti certificati in data 25 settembre 1862, dichiarando essere li medesimi devoluti in piena proprietà del suddetto cavaliere Gioachino Bianchi di Lavagna fu Pietro.

2421 NICOLAY sost. VAYRA, procuratore capo.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del giorno sei corrente maggio fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare senza alcun vincolo a Maddalena Guarriello la rendita di annue lire centosettanta risultante dal certificato numero 134972, in testa del fu Donato Guarriello, vincolato per sacro patrimonio dello stesso.

Chiunque creda avervi interesse ne produca opposizione nel termine e modi prescritti dal regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Il notaio incaricato
2407 GIOACCHINO GAGLIANI.

PRETURA DI VALMONTONE.

Estratto per accettazione di eredità col beneficio d'inventario.

Si rende noto al pubblico che la signora Anna Maria vedova di Gaetano Recchia nata Di Mezze, nella sua qualità di madre e legale rappresentante dei minori di lei figli Luisa, Teotista, Elisiena, Luigi, Eligia e Romualdo, nel verbale 6 maggio 1872 dichiarò di accettare per loro conto ed interesse con beneficio dell'inventario la eredità abbandonata dal defunto di lei marito e ciò in base a successione legittima.

Il reggente la cancelleria
2549 RUFFI.

AVVISO.

Il signor pretore della città di Sutri sotto il giorno 29 maggio mille ottocento settantadue, sulla instanza del sig. Pellegrini Gratiliano residente in Bassano, deputava in curatore alla eredità giacente del fu Francesco Zibellini di Bassano, il signor Francesco Fravolini dello stesso comune di Bassano.

Si deduce quanto sopra a notizia di chiunque possa avere interesse in detta eredità, e per tutti gli effetti di legge.

Dalla cancelleria della pretura di Sutri, il 1º giugno 1872.

Il cancelliere
2620 LUIGI PETRIGLIA.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 10 aprile 1872 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico, dell'annua rendita di lire venticinque, sotto il numero 28293, intestata a favore di Ungaro Marianna fu Nicola, domiciliata in Napoli, sia creato un titolo a latore, e sia rilasciato ad Angela Ungaro vedova di Giuseppe Avitabile, Raffaela Ungaro moglie di Michelangelo Sellitto e Nicola Ungaro di Biase, eredi della detta Ungaro, domiciliati a Cardito.

2540 SALVATORE MUGIONE.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'assemblea generale degli azionisti che, secondo l'art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve riunirsi nel mese di giugno presso la sede di Palermo, avrà luogo il 26 corrente, ad un'ora pomerid., in una delle sale del palazzo delle Regie Finanze, via Vittorio Emanuele, e procederà a termini dell'art. 51 degli statuti di questo stabilimento, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza di quella sede.

Firenze, 1º giugno 1872. 2605

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.